

STATISTICA

DELLA

ISTRUZIONE PUBBLICA

LEGATI E FONDAZIONI

A PRO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

POSTI GRATUITI DI STUDIO

UNIVERSITÀ — SCUOLE DI BELLE ARTI

CONVITTI NAZIONALI GOVERNATIVI

FIRENZE
TIPOGRAFIA MILITARE
—
1865

AVVERTENZA

Varia è l'origine dei posti gratuiti fondati negli scorsi tempi in Italia per dar mezzo di ben istruirsi ai giovani ricchi d'ingegno, poveri di fortuna. La previdenza di savii Principi, l'opera benefattrice d'illuminati cittadini, la necessità in cui si trovarono i Governi di render omaggio a quel senso del bello che è prerogativa del nostro Paese, crearono principalmente ed accrebbero le tante fondazioni e i tanti legati, di cui qui appresso si porge la Statistica per quella parte in cui è diretta l'ingerenza governativa, dovendo il rimanente figurare nell'asse scolastico d'origine privata, che è in corso di stampa.

Ove si rifletta che l'educazione comune de' varii ceti giova d'assai al vincolo morale della Nazione, e che in un paese, com'è il nostro, in cui l'eguaglianza s'immedesima colla natura dello Stato, l'istruzione dev'essere tenuta come strumento potentissimo a sollevare anch'esse le classi meno agiate agli uffizi più eccelsi della civile convivenza, apparirà manifesta l'importanza di non lasciare nelle immobili condizioni, in cui rimase al risorgere dell'Italia questa parte cospicua del patrimonio scolastico.

È fuori d'ogni contestazione il debito che incombe alla Potestà legislativa d'introdurre nelle leggi di fondazioni pubbliche quelle riforme o modificazioni, che le esigenze dei tempi progrediti e le nuove condizioni politiche richiedono, onde se ne renda possibilmente utile l'esecuzione secondo la presunta volontà dei testatori, e il fine cui vennero indirizzate le istituzioni medesime. Non essendovi pertanto ragione alcuna di legalità che possa esser d'ostacolo a meglio ordinare in Italia i posti gratuiti di studio, e anzi una tal riforma essendo chiesta dal maggiore vantaggio pubblico e privato, torna desiderabile che non s'indugi ulteriormente. Le giovinco i fatti e le considerazioni che seguono.

Parecchi di tali lasciti furono fatti in tempi in cui prevaleva l'opinione che spettasse allo Stato di regolare lo svolgimento delle professioni a misura dei bisogni, di cui esso credevasi unico giusto estimatore. Quindi sono tuttavia ristretti da clausole, che ora non potrebbersi più tollerare.

Per le mutate sorti d'Italia, da lunghi anni giace ineseguita la volontà di alquanti fondatori di posti gratuiti, i quali pure riuscirebbero fecondi di pratico vantaggio agli studiosi se li chiamasse a sorte novella l'alito vivificatore della libertà.

L'insegnamento medio, costituito ampiamente secondo la ragione de' tempi, toglie la possibilità di trarre un utile reale da certi lasciti che furono destinati a far progredire nella scienza poveri giovani quando tutta l'istruzione secondaria consisteva nell'imparare un po' di latino, insegnato anche nei minori centri di popolazione. V'ha padri di famiglia condotti a forzare la volontà e l'attitudine dei figli loro che attendono agli studii, per non lasciare infruttuose fondazioni nate quand'erano poche e smilze le Facoltà universitarie. Allorchè i Governi italiani s'adoperavano a crescer uomini più incresciosi di pensare che d'ubbidire, non tralasciarono d'istituire posti gratuiti di studio pei giovanetti non indirizzati al chiericato nei Seminarii vescovili; e l'erario nazionale paga tuttavia annue somme a tali stabilimenti, senza verun profitto della civiltà. Abbiamo fanciulle, destinate ad esser madri italiane, e mantenute gratuitamente dal pubblico in educandati monastici.

In conformità di que' principii d'uguaglianza, i quali ci condussero ad applicare equamente ed oneri e vantaggi a tutte indistintamente le provincie del Regno, rimane di ripartire il beneficio dei molti posti gratuiti di fondazione regia giusta gli attuali interessi dello Stato. S'infonderebbe così un nuovo e gagliardo spirito di vita negli studii, ponendo dinanzi ai giovani men facoltosi e più favoriti d'ingegno una nobile gara fra coetanei d'ogni regione d'Italia, e la varia loro tempra verrebbe utilmente al paragone nel medesimo arringo. La troppo grave sproporzione fra il numero degli allievi a posto gratuito che si ammette nelle nostre scuole di belle arti, e il numero de' buoni artisti di cui il Paese può oggidì andar superbo, ne avverte che a tale riguardo si continua a spendere il denaro pubblico con troppo scarso guadagno.

Così, da qualunque lato si miri l'arduo e complesso problema dell'istruzione e dell'educazione pubblica in Italia, s'affaccia imperiosa la necessità di por mano ad inaugurarvi un nuovo ordine di cose, che valga a dare generazioni d'uomini forniti di vero sapere e di soda coltura, fedeli alla libertà ed ai legittimi acquisti della ragione, persuasi di non venir meno alla propria coscienza col desiderare una Chiesa senza dominio terreno, un clero senza privilegi, una religione senza intolleranza.

Nel giorno in cui tale edificio sarà stabilmente compiuto, le liete sorti della Patria nostra rimarranno assicurate per sempre; perocchè ad un libero paese, per vivere e progredire con decoro nel consorzio delle Nazioni sorelle, non basta esser robusto d'armi, retto da buoni codici, governato da savie norme amministrative, ma gli è mestieri eziandio di possedere un'istruzione superiore, media e primaria convenevolmente e largamente distribuita.

Firenze, 20 dicembre 1865.

PARTE PRIMA

POSTI DI STUDIO

NELLE UNIVERSITA'

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE è a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | IN QUANTE RATE MENSILI SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | A CHI SPETTA LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | A CHI SPETTA | PER QUANTI ANNI | CONDIZIONI RICHIESTE | A QUALE UNIVERSITÀ | PER QUALI STUDI | ANNOTAZIONI |
|--|---|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | LA NOMINA DEFINITIVA O LA CONSEGNA DEGLI ALUNNI | SI CONFERISCE IL POSTO | PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI I POSTI | SONO | |
| PROVINCIA DI TORINO R. Collegio delle Provincie in Torino | Fondazione Regia RR. CC. del 1729, cap. 3, tit. 7. | 100 | L. 630 | A carico del Governo. | Nove rate mensili, ossia per nove mesi dell'anno scolastico universitario. | Gli alunni sono nominati in seguito a concorso. (Regol. approvato con R. D. 10 maggio 1858). | La aggiudicazione dei posti è fatta dal Consiglio (art. 5 della legge 3 agosto 1857, n. 2472.) | Per tanti anni quanti sono necessari, a termini dei regolamenti universitarii, per ottenere la laurea. | Essere di stretta fortuna. Essere nativo delle antiche provincie che costituivano il regno Sardo. Essere dimorante in paese in cui non esiste una Università, o quella facoltà allo studio della quale intende l'aspirante, salvo il caso di assoluta deficienza di mezzi. | Università di Torino. | Per gli studi di qualsiasi Facoltà universitaria. | In origine furono istituiti quattro distinti collegi, i quali furono poscia riuniti in un solo. A questo collegio si aggiunsero ancora le fondazioni qui appresso indicate. Nel 1860, il collegio fu chiuso, avendone occupato il locale il Ministero della Guerra. Con regio decreto 17 novembre detto anno si provvide per una nuova amministrazione del collegio, ed agli allievi si assegnò la pensione mensile di lire 60 durante l'anno scolastico. Questa pensione fu poi portata a lire 70 mediante decreto del Ministero di pubblica istruzione 23 maggio 1861. |
| | Fondazione Ghislieri (S. Pio V) Bolle pontificie — 4 id. januarii 1569; 4 kal. februarii 1569; 3 kal. sept. 1570. | 22 | L. 730, se l'alunno è studente universitario, 700 se è studente liceale. | A carico del Governo, il quale ha assunto il mantenimento dei posti. (V. le annotazioni.) | Nove rate mensili, ovvero dieci, secondo che l'alunno è studente universitario e liceale, essendo l'anno scolastico pe' licei di dieci mesi. | Gli alunni sono nominati in seguito a concorso. | L'aggiudicazione dei posti è fatta dal Consiglio superiore. | Gli alunni non possono godere del posto che per sette anni, a meno che si tratti di studenti di medicina e chirurgia, i quali ne godono finché abbiano compiuto il corso. | Le stesse condizioni di ristrettezza di fortuna e di dimora, richieste per i posti di fondazione regia. Quanto al luogo d'origine dell'alunno, vedi le annotazioni. | Università di Torino o Licei delle provincie antiche. | Per lo studio di qualsiasi Facoltà universitaria, ed anche per lo studio della filosofia nei Licei. | Colle bolle citate nella colonna 2ª San Pio V fondò ventiquattro posti nel collegio Ghislieri di Pavia. In forza dei trattati in data 4 ottobre 1751 e 3 agosto 1765 tra Maria Teresa Imperatrice ed il Re di Sardegna, ed in forza dei RR. BB. 16 e 27 novembre 1851, vennero dei detti posti furono trasferiti al collegio delle provincie; pel quale oggetto fu ceduta al Governo sardo una parte dei beni della fondazione Ghislieri, cioè un fondo di lire 200 mila milanesi. Questi 22 posti sono assegnati come segue: 4 ai nativi di Alessandria. 8 " di Bosco. 6 " di Frugarolo, e sussidiariamente ai nativi del contado Alessandrino. 2 " di Tortona e terre tortonesi. 2 " di Vigevano. |
| | Fondazione Guidetti (Senatore Antonio) Atti di donazione in data 25 marzo 1602; 8 settembre 1602; 1 novembre 1602. | 5 | L. 630, ovvero 700, come per la fondazione Ghislieri. | A carico del Governo, che ha incamerati i fondi. | Nove o dieci rate mensili, come per la fondazione Ghislieri. | | | Per tanti anni quanti sono necessari, a termini dei regolamenti universitarii, per compiere il corso degli studi. | Essere discendente dal fondatore Antonio Guidetti, ed abile a riuscire negli studi per i quali sono conferiti i posti. | Università di Torino, ovvero Licei. | Per lo studio della Teologia, della legge, della medicina, ed anche della filosofia nei Licei. | Questi posti furono in origine istituiti nel collegio di S. Maurizio, ed indi annessi al collegio delle provincie per la soppressione di quello. |
| | Fondazione Martini (Cav. Prof. Lorenzo) Testamento 27 luglio 1843, aperto con atto 5 aprile 1845 a rogito Scaravelli. RR. PP. 14 ottobre 1845. | 4 | L. 600 o 700, come per le precedenti fondazioni quanto a tre posti. Il quarto posto non può importare che la pensione di L. 630, non potendosi conferire che a studenti universitarii. | A carico del Governo, che avocò a sé i beni della fondazione. | Quanto ad uno di questi posti in nove rate mensili, quanto agli altri in nove o in dieci rate, come per le precedenti fondazioni. | Uno de' 6 posti (cioè quello fondato dal Consiglio universitario coi risparmi (v. l'annotazione) si conferisce per concorso, gli altri senza concorso alle persone chiamate dal testatore. | La nomina spetta all'Arcivescovo di Torino. | Per tanti anni quanti sono necessari a compiere gli studi per i quali i posti sono assegnati. | Quanto ai tre posti di prima fondazione si veggia l'annotazione. Quanto al posto fondato coi risparmi dal Consiglio universitario si richiedono le stesse condizioni prescritte per i posti di fondazione regia. | Università di Torino, ovvero Licei quanto ai tre posti di prima fondazione. Università di Torino quanto al quarto posto. | Per gli studi di qualsiasi Facoltà universitaria; e quanto ai tre posti di prima fondazione, anche per lo studio liceale. | Il cav. Martini istituì suo erede il Magistrato della Riforma, coll'obbligo, di dare tre posti gratuiti nel collegio delle provincie. Al godimento di questi tre posti chiamava: Quanto a due, i discendenti delle sorelle Teresa maritata in Scanagatti, Luigia Gaviel maritata in Glèna. Quanto al terzo i nativi di Cambiano sua patria, e di Chieri. Il Consiglio Universitario coi risparmi della fondazione istituì un quarto posto a favore di qualsiasi giovane delle antiche provincie, e soggetto alle stesse regole stabilite per i posti di fondazione regia. |

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE è a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | IN QUANTE RATE MENSILI SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | A CHI SPETTA LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | A CHI SPETTA LA NOMINA DEFINITIVA O LA CONSEGNA DEGLI ALUNNI | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | A QUALE UNIVERSITÀ (OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI I POSTI) | PER QUALI STUDI SONO ASSEGNATI I POSTI | OSSERVAZIONI |
|-----------------|---|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Fondazione Barosso R. D. 25 gennaio 1845, che approvò il testamento del medico Barosso 15 giugno 1844, rog. Fallabrino. | 1 | L. 630 ovvero 700, come per le precedenti fondazioni. | A carico del Governo, che avocò a sé l'amministrazione delle lire 12 mensili pagate dagli eredi al fondatore. | In nove o dieci rate mensili, come per le precedenti fondazioni. | | Al Consiglio comunale di Castelnuovo di Asti. | Come per la precedente fondazione. | Essere parente del fondatore. In mancanza di parenti del testatore, esser nativo di Castelnuovo d'Asti. | Università di Torino o Licei. | Per gli studi di filosofia, di lettere, di medicina e di leggi. | |
| 6 | Fondazione Bertini (Commendatore dott. coll. Bernardino) Istrumenti Bertini in data 11 ottobre 1851 e 9 dicembre 1855. Decisione ministeriale 2 gennaio 1856. R. D. 21 ottobre 1855. | 1 | L. 540, più un sussidio di lire 60. | A carico del Comune di Barge. | In nove rate mensili. | | Al Comune di Barge. | Come per la precedente fondazione. | Esser nativo di Barge (sono preferiti i più poveri). | Università di Torino. | Per lo studio della medicina soltanto. | Col R. Decreto 21 ottobre 1855 il Comune di Barge fu autorizzato a ricevere dal commendatore Bertini l'annua rendita di lire 600, per pagare all'allievo la pensione mensile durante l'anno scolastico, e dargli il rimanente a titolo di sussidio, come erasi già stipulato a rogito Bertini in data 9 dicembre 1855. |
| 7 | Fondazione Bricco (Teologo coll. Giacomo) Testamento a rogito Porta, 23 gennaio 1838. RR. PP. 11 febbraio 1843. | 3 | L. 540 o 600, secondo che l'alunno è studente universitario o liceale. | A carico del Governo che avocò a sé l'amministrazione dei beni di fondazione. | In nove o dieci rate mensili, secondochè l'alunno è studente universitario o liceale. | | Al Parroco d'Ala. | Come per la precedente fondazione. | Esser agnato o cognato del fondatore. In mancanza di parenti, essere nativo di Ala, con prelazione a quelli del borgo di Martassina. In mancanza dei nativi d'Ala, esser nativo di Ceres. In mancanza anche di questi, esser delle parrocchie dipendenti dalla vicaria di Ceres, Ala, Rolma, Mercuile e Mondrone. | | | Col testamento citato alla colonna 2 ^a il fondatore legò una cascina alla Università di Torino con obbligo di pagare le tre pensioni. Colle RR. PP. 11 febbraio 1843 questo legato fu eretto in corpo morale. |
| 8 | Fondazione Vandone Della Castellana conte Luigi Testamento aperto il 28 marzo 1855. R. D. 26 luglio 1856 | 11 | L. 585. | A carico dell'amministrazione speciale, presieduta ora dal Sotto-prefetto della Lomellina. | In nove rate mensili. | Gli alunni sono nominati in seguito a concorso. | L'aggiudicazione dei posti è pronunciata dal Consiglio superiore di pubblica istruzione. | Per tanti anni quanti sono necessari a compiere gli studi pei quali il posto è conferito, a termini dei Regolamenti universitari. | Esser nato e domiciliato in Vigevano. In mancanza, esser nato e domiciliato nella provincia (ora circondario) di Lomellina. In mancanza, esser nato e domiciliato nelle antiche provincie del Regno sardo. | Università di Torino. | Due posti per lo studio delle leggi. Due per lo studio della medicina e chirurgia. Due per lo studio delle belle lettere. Due pello studio della filosofia. Due per lo studio della teologia. Uno per lo studio delle matematiche. | |
| 9 | Fondazione Boschis Testamento del D. Gaspare Boschis di Susa 24 giugno 1820. Decreto Ministeriale 29 novembre 1853. | 1 | L. 494. 83. | A carico della particolare amministrazione composta de' parenti del fondatore. | In tante rate quanti sono i mesi dell'anno scolastico. | Al Consiglio dei parenti del fondatore, e questi estinti alla Congregazione di carità di Susa. | Al Ministero della pubblica istruzione. | Pel corso liceale e pel corso delle Facoltà designate dal testatore. | Aver ottenuta la licenza ginnasiale. Esser parente consanguineo del testatore, e in difetto di parenti esser nativo di Castelnuovo d'Asti. | Università di Torino. | Belle lettere, leggi e medicina. | Estinta la parentela del fondatore, l'amministrazione deve passare alla Congregazione di carità di Susa. |

PROVINCIA DI TORINO

R. Collegio delle Provincie in Torino

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE | IN QUANTE RATE MENSILI SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | A CHI SPETTA LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | A CHI SPETTA LA NOMINA DEFINITIVA E LA CONSEGNA DEGLI ALUNNI | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | A QUALE UNIVERSITÀ OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI I POSTI | PER QUALI STUDI SONO ASSEGNATI I POSTI | OSSERVAZIONI |
|-----------------|--|--|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | | | è a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | | A CHI SPETTA LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | A QUALE UNIVERSITÀ OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI I POSTI | PER QUALI STUDI SONO ASSEGNATI I POSTI | | |
| 10 | Fondazione Dionisio Testamento 8 maggio 1857, aperto il 1° dicembre 1861. | Quattro premi annui. Un premio. | Tre da L. 250, ed uno da L. 350. L. 2400. | A carico del Governo il quale amministra i beni della eredità lasciata dal testatore alla università di Torino. | | | | Per ciascun anno. Ogni tre anni. | Esame di concorso. Disertazione latina sul Diritto romano — è conferito il premio a chi sarà giudicato dalla Commissione esaminatrice, più degno. | Università di Torino. Id. | Studenti di leggi esclusivamente. Per un laureato in leggi. | I tre premi di lire 250 cadauno si devono conferire ad un studente di ciascuno dei tre primi anni di corso; ed il premio di lire 350 si deve conferire ad uno studente del 4° anno. N.B. Sui fondi di questa Opera saranno fondati uno o più posti gratuiti, tostochè verrà trasmesso dal Ministero delle Finanze la relativa e definitiva liquidazione della eredità del detto Comm. Dionisio. Detti posti s'intendono stabiliti pel Collegio delle Provincie. |
| 11 | Pondazione Riberi Testamento 18 novembre 1862, aperto il 21 successivo, rogato Teppatti. | 1 | L. 600. | A carico del Governo che ha ricevuto i fondi necessari dagli eredi. | | | | | Ad eguali condizioni dei posti di fondazione Bricco nel collegio delle provincie. | Università di Torino. | Medicina e Chirurgia. | In favore degli abitanti della valle di Stroppo. In questo legato non è precisata la somma. |
| 12 | Collegio Caccia Fondato a Pavia dal nobile Giovanni Francesco Caccia, dottore del Collegio dei Giureconsulti di Novara, con testamento 30 agosto 1616, e traslocato a Torino con Regie Patenti 24 gennaio 1820. La sede dell'amministrazione è sempre rimasta a Novara. | Ventuno nel convitto interno, ed in media quattordici posti con pensione fuor di collegio. | L. 510 per i posti fuor di collegio. | A carico del Collegio, il quale ha una particolare amministrazione. | L. 60 a mese scaduto per la durata dell'anno scolastico, cioè dal 15 novembre a tutto luglio. | (Vedi l'osservazione.) | | Pel numero d'anni richiesto per conseguire la laurea in ciascuna Facoltà di Legge, Medicina e Matematiche. Il posto va soggetto a conferma ogni anno. | Essere originario della città di Novara o dell'antico contado novarese; ed essere ammesso come studente ad una delle tre Facoltà suddette. I primi chiamati dalle tavole di fondazione sono i giovani delle varie famiglie dei Nobili Caccia di Novara; poi i giovani delle famiglie Nobili della detta città e contado Novarese; in terzo luogo gli altri giovani indistintamente, però sempre colla condizione di appartenere alla città od al contado. | I convittori frequentano le scuole della università di Torino. | Per le tre facoltà di Legge, Medicina e Matematiche. | Il collegio Caccia è stato amministrato sino al 1863 esclusivamente dalle famiglie dei Nobili Caccia di Novara per mezzo di quattro o più membri di esse famiglie, i quali dovevano essere, in forza delle tavole di fondazione, insigniti della laurea dottorale: mancata questa condizione nei membri in carica nel detto anno 1863, il Municipio di Novara avocò a sé l'amministrazione, la quale, a tenore del Regolamento organico 25 agosto 1865, è ora composta da un Presidente e di quattro Membri nominati dal Municipio. Essi devono essere cittadini novaresi e laureati in una delle Facoltà universitarie. I membri delle famiglie Caccia hanno un diritto di preferenza quando sieno insigniti di laurea. Oltre i posti per studi universitari, il Collegio dà la pensione di 40 lire al mese a circa sette od otto giovani che attendono allo studio di belle arti presso alla Accademia Albertina in Torino, per il corso di quattro anni: di più mantiene due o tre giovani a Roma od a Firenze per due o tre anni, perchè si perfezionino nello studio della pittura o della scoltura, ed a questi passa una pensione mensile di lire 80 per tutto l'anno. |

PROVINCIA DI TORINO

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE è a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | IN QUANTE RATE MENSILI SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | A CHI SPETTA LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | A CHI SPETTA LA NOMINA DEFINITIVA O LA CONFERMA DEGLI ALUNNI | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | A QUALE UNIVERSITÀ OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI I POSTI | PER QUALI STUDI SONO ASSEGNATI I POSTI | OSSERVAZIONI | |
|---------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA DI MILANO | 16 | R. Scuola Superiore di Medicina Veterinaria IN MILANO. Risoluzione sovrana 26 settembre 1846, Regolamento 8 dicembre 1860, e R. De- creto 23 maggio 1861. | 6 | L. 630,00 | A carico del Governo. | Pei nove mesi dell'anno scolastico. | I posti si conferiscono per concorso. | Al Ministero d' Istru- zione pubblica, in base al concorso. | Per la durata degli studi, ed al massimo per quat- tro anni. | Esame d'ammissione a termine degli articoli 79, 80, 81 e 95 del Regolamento, e come dall'avviso di concorso. Gli allievi devono riportare nell'esame d'ammissione per lo meno i 4/5 dei suffragi. | | Ne' sei posti contro indicati sono com- presi i tre posti che erano destinati per le Provincie venete. | |
| | 17 | Nobile Collegio dei Patellani IN MILANO. Testamento del Senatore Carlo Patel- lani 3 ottobre 1613, e codicillo 14 di- cembre 1665. | 12 | Per gli studi elementari e ginnasiali li- re 900. Pei filoso- fici ed uni- versitari L. 1000. | A carico dell' Ammi- nistratore particolare del Collegio Patellani. | In sei rate, cioè ogni due mesi in via antici- pata. | | Alla stessa Ammi- nistratore, dietro i ricapi- ti prodotti. | Non si ricevo- no alunni in età minore di 7 anni, né possono rima- nere in collegio oltre gli anni 30. | Che gli alunni appartengano o provengano dalla linea del Se- natore Carlo Patellani, ed abbiano quel cognome. | A qualunque Istituto od Uni- versità del Regno d'Italia. | Per legge, me- dicina, matema- tica, studii tecni- ci, militari e preparatorii pri- marii e secundarii. | Il Collegio Patellani essendo un Istito- meramente privato, viene ammini- strato da privati chiamati specialmente dalle famiglie Patellani, giusta la vo- lontà del fondatore Carlo Patellani, esclusa ogni ingerenza della pubblica autorità, salvo la tutela di sorveglianza. |
| | 18 | Legato Cairoli DI PAVIA. Rogito Dall' Acqua in data 14 giugno 1845. | 1 | It. L. 235 | Legato particolare del- l' ora defunto professore Carlo Cairoli. | In due rate semestrali: la prima in dicembre, e la seconda in maggio dell'anno scolastico. | | Ad una Commissione composta dal preside, dal professore anziano, da tutti i professori del primo e secondo anno di Medicina e Chirurgia, e da un individuo della famiglia Cairoli discen- dente legittimo maschio delle linee maschili. | Il sussidio è du- ratura a favore del giovane tra- scelto dal terzo anno de' suoi stu- dii medico - chi- rurgici fino a che avrà conseguito la laurea in Me- dicina e Chirurgia. | L' aspirante dev' essere o della città di Pavia od almeno dell' an- tica provincia pavese, preferibil- mente figlio di un membro della Facoltà medico-chirurgica; deve avere riportate distinte classifica- zioni scientifiche e morali nel corso degli studii ginnasiali-filosofici e finalmente nei due anni di Univer- sità nel corso medico-chirurgico, ed essere di ristrette fortune. | Alla R. Univer- sità di Pavia. | Per lo studio di medicina e chirurgia. | Il legato fu fondato dal prof. Carlo Cai- roli nell' anno 1845 allo scopo di dar sus- sidio ad un giovane fra i più distinti per condotta, avviato al 3° anno degli studii medico-chirurgici presso la R. Università di Pavia, figlio di un dottore dell' allora esistente Facoltà medica di ristrette for- tune, nativo di Pavia o di alcuno dei paesi che componevano in quell' epoca la pro- vincia pavese. |
| | 19 | R. Collegio Ghislieri IN PAVIA. Fondato dal S. Pio V colla Bolla 4 gennaio 1569. L' Istituto s' intitola dalla fami- glia pavese Ghislieri, alla quale apparteneva il fondatore. Vedi l' osservazione A. | Posti num. 70. (Vedi l' osser. B) | Gli alunni vivono in Collegio, e soltanto quelli che passano alle Scuole di ap- plicazione a Torino o Mi- lano, hanno la pensione mensile di lire 70 pei mesi del- l' anno sco- lastico. | Si mantengono gli alunni col patrimonio privato della fondazione. | | | Al Governo del Re, in seguito al concor- so, eccettuati gli a- lunni dei posti della fondazione Castiglioni, la cui nomina spetta al patrono (R. Decreto 23 giugno 1861.) | Per tutti gli anni del corso universitario. | Povertà, distinzione negli studi e savia condotta. | Gli alunni non possono fare gli studii che presso la R. Università di Pavia. (Vedi l' osservazione C). | Per tutti gli studii universi- tari. | A) Al patrimonio di fondazione Ghi- slieri venne aggregato coll' istromento 6 maggio 1862, rogato Bellati, il resi- duo patrimonio del soppresso Collegio Castiglioni, ed al patrono del medesimo spetta il diritto di nomina a 4 posti. B) N° 66 posti sono del Collegio Ghislieri, e 4 del Castiglioni, come alla osservazione A. I risparmi nell' Amministrazione del patrimonio del Collegio hanno per- messo che si conferiscano tre posti nuo- vi, a cominciare dall' anno scolastico 1865-66. C) Sebbene gli alunni Ghislieri deb- bano, secondo la fondazione, compire gli studii presso l' Università di Pavia, col R. Decreto 23 giugno 1861 fu stabilito che venga corrisposto l' assegno mensile di lire 70 per undici mesi a favore di quegli alunni che debbono attendere alla Scuola di applicazione a Torino ed a Milano prima del conseguimento del diploma d' Ingegnere. |
| PROV. DI CREMONA | 20 | Fondazione Casalasco DI CASALMAGGIORE. Atto notarile 13 maggio 1782. | 1 | Già austr. L. 786,79. | A carico della Fabbricie- ria dell' Abbaziale di Sa- nto Stefano in Casalmag- giore. | In dodici rate mensili. | Alla Fabbriceria an- zinominata, in concorso del Sindaco pro tem- pore. | Per tutti gli anni del corso u- niversitario. | Nativo di Casalmaggiore, Buona condotta, Privo di beni di fortuna, Buoni progressi negli studii pre- paratorii. | Istituto Ghislieri in Pavia. | Per gli studii di leggi e di me- dicina alternati- vamente. | | |

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE | IN QUANTE RATE MENSILI | A CHI SPETTA | A CHI SPETTA | CONDIZIONI RICHIESTE | PER QUALI STUDI | ANNOTAZIONI | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|--------------------------|---|--|--|--|---|---|--|
| | DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | | | È A CARICO DEL GOVERNO, DEL COMUNE, D'UNA PARTE O DELL'AMMINISTRAZIONE O CORPO MORALE | SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | LA NOMINA DEFINITIVA O LA CONSEGNA DEGLI ALUNNI | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | | SONO ANNESSI I POSTI ASSEGNATI I POSTI | | |
| 21 | Fondazione Bertocchi IN BOLOGNA. La fondazione venne ordinata dall'ingegnere Innocenzo Bertocchi di Bologna nel suo testamento segreto in data 31 gennaio 1852, consegnato il 29 maggio del medesimo anno al notaio Vincenzo Pallotti, ed unitamente ad una scheda addizionale in data 18 aprile 1854 aperto e pubblicato con atto del 21 maggio 1855 a rogito del suddetto Pallotti. | In pendenza della definitiva erezione del Collegio, la Amministrazione del medesimo con risoluzione del 5 ottobre 1861 stabilì di dare ad alcuni giovani, aventi i requisiti prescritti dal testatore, un annuo assegno, per agevolare ad essi la carriera degli studi. I giovani ammessi al godimento di questo provvisorio beneficio, ora sono in numero di sette. | Secondo le tavole di fondazione gli alunni sono mantenuti dallo stabilimento. | A carico dell'Amministrazione particolare. | | | | La nomina fatta dagli eredi fiducari è definitiva, nè dev'essere da alcuno confermata. | Gli alunni debbono entrare nel collegio in età non maggiore di anni 13, nè minore d'anni 11; e debbono rimanervi finchè abbiano compiuti gli studi universitari, e ottenuta la laurea. | Gli alunni oltre l'aver l'età non maggiore di anni tredici debbono essere nati nella provincia di Bologna da legittimo matrimonio e da genitori di buona condotta, appartenere a famiglie bisognose o decadute ma civili, esser allevati nella religione cattolica, apostolica, romana; e quindi non possono esser ammessi quelli di religione diversa. Nella scelta deve la preferenza a quelli, che vengono dalla discendenza di Pietro Bertocchi avolo del fondatore; e poscia debbonsi avere in considerazione quelli, che vengono dalla discendenza di Gaetano Migoli cognato del fondatore medesimo. | Il collegio avendo sede in Bologna, gli alunni dovranno fare gli studi nella Università della città stessa. | Gli alunni potranno dedicarsi a quella scienza che loro piacerà. | Il collegio non è ancora eretto per mancanza di fondo sufficiente alle spese d'impianto e di mantenimento. |
| 22 | Collegio Comelli IN BOLOGNA. Fondato per legato del Dr. collegiato Domenico Comelli del 28 maggio 1863. Data della costituzione 28 novembre 1863. | A seconda delle rendite: la media è di dieci alunni. | L. 399. | A carico delle rendite del collegio. | In bimestrali rate e per dodici mesi, da computarsi dal 1° dicembre. | | | Le nomine si fanno dagli amministratori, nè sono soggette a conferma. | A seconda dello studio intrapreso, e per gli anni universitari della Facoltà assunta dall'alunno. | Esser nato in Bologna, e da cittadini bolognesi di buona vita e fama; aver compiuto il biennale corso filosofico con distinzione d'ingegno, diligenza ed attività; aver conseguita la matricola d'ammissione all'Università; aver superato un esame particolare davanti a que' professori che si sceglieranno dai compari del Collegio; dare un idoneo fideiussore a favore del collegio per la immediata restituzione di quanto si è ricevuto, qualora accada che per negligenza non si consegua in tempo debito la laurea, ovvero che per mala condotta si divenga immeritevoli della beneficenza. | Università di Bologna. | Per la Facoltà teologica, legale, medica, matematica. | L'asse patrimoniale del collegio era in origine di L. 100,000; ed ora, per lodevole amministrazione, è asceso a circa L. 150,000. Il numero dei posti che si conferiscono, non è minore di 10. Agli alunni sono pagati dal collegio anche le tasse universitarie. |
| 23 | Collegio Poeti IN BOLOGNA. Stabilimento ad uso di collegio in Bologna, fondato dal cav. Teodoro Poeti con suo testamento del 15 giugno 1849 a rogito di Claudio Badia notaio iscritto nell'archivio della Curia romana. | 5 | Gli alunni sono mantenuti in collegio, ma la spesa per ciascuno d'essi può ragguaagliarsi a lire 400 annue. | Il mantenimento del collegio è a carico della sua particolare Amministrazione. | | | | Le nomine fatte dai compatroni sono definitive, nè vanno soggette ad alcuna conferma. | Per anni otto. | Gli alunni debbono esser bolognesi appartenenti ad oneste famiglie, e nati da legittimo matrimonio. | Gli alunni hanno obbligo di conseguire la laurea in una delle Facoltà della Università di Bologna; ed in caso che questa non conseguissero, sono tenuti di pagare al collegio L. 532. | Gli alunni si possono dedicare a qualunque delle Facoltà Universitarie. | |

PROVINCIA DI BOLOGNA

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE è a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | IN QUANTE RATE MENSILI SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | A CHI SPETTA LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | A CHI SPETTA LA NOMINA DEFINITIVA O LA CONSEGNA DEGLI ALUNNI | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | A QUALE UNIVERSITÀ OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI I POSTI | PER QUALI STUDI SONO ASSEGNATI I POSTI | OSSERVAZIONI | |
|----------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA DI BOLOGNA | 24 | Collegio Jacobs IN BOLOGNA. Con testamento del 9 settembre 1650 Giovanni Jacobs nativo della città di Bruxelles, il quale per molti anni aveva esercitata in Bologna l'arte dell'argenteria, fondò il collegio di tal nome, e vi assegnò i beni che possedeva in questa provincia. | Tre o quattro secondo i mezzi. | Non si può definire con precisione la spesa per ciascun alunno, dipendendo da elementi variabili; ma approssimativamente si valuta a lire 1000. | Il mantenimento del collegio è a carico della eredità. | | | Secondo il testamento era l'arte degli orefici di Bruxelles che gli eleggeva; soppressa questa, attualmente ne cura la nomina il Municipio di quella città dietro pubblico concorso ed esame. | Pel tempo che occorre a terminare il corso della facoltà a cui l'alunno si dedica. | Esser nativo di Bruxelles o di Anversa d'anni 18, e aver compiuto gli studi liceali per essere ammesso all'Università. | L'Università di Bologna. | Per gli studi di qualsiasi Facoltà universitaria. | Il Collegio è amministrato da tre individui che il fondatore volle investiti della qualità di eredi fiduciari, e che nei primi tre nominò in detto testamento, prescrivendo il modo di eleggere nel seguito i loro successori, cioè mediante i collegi delle varie Facoltà della Università di Bologna, e prescrisse pure il sistema o regolamento interno dello stabilimento. Questo collegio ha per fine di accogliere, alloggiare e mantenere di tutto, meno il vestiario, alcuni giovani concittadini del testatore, perchè seguano nella suddetta Università gli studi di una Facoltà a loro scelta, e prendano la laurea dottorale. |
| | 25 | Collegio Spagnuolo IN BOLOGNA. Fondato dal cardinale spagnolo Don Egidio Albornoz nel 1363 per giovani spagnuoli di famiglie distinte maggiori di anni 21. | In origine i posti doveano essere 24. Ma negli ultimi tempi gli alunni non furono più di otto, e per parecchi anni il Collegio rimase anche affatto deserto. | Gli alunni dimorano in collegio. | Il mantenimento del collegio è a carico della Amministrazione particolare. | | | La nomina degli alunni spetta alla Corona di Spagna, alla nobile famiglia del fondatore, e a diversi diocesani per turno. | Gli alunni possono rimanere nello stabilimento non più di otto anni. | Essere di famiglia distinta e aver compiuta la carriera degli studi in qualunque Università di Spagna. | All'Università di Bologna. | Per gli studi di perfezionamento della carriera universitaria. | Il patrimonio del collegio ascende a circa mezzo milione. |
| | 26 | Fondazione Savorelli IN FORLÌ. Testamento del Dr. Savorelli di Forlì a rogito Pantoli 22 novembre 1783. | Il numero dei posti non è determinato, dovendo essere tanti quanti possono pagarsi colle rendite e i risparmi dell'eredità. (Veggasi l'osservaz. all'ultima colonna). | L. 766. 08. (Veggasi l'osservazione all'ultima colonna). | A carico della eredità Savorelli. | | | Alla Congregazione di carità, in seguito ad esame di concorso. | Per tutti gli anni che a seconda delle leggi sono necessari a conseguire la laurea e la libera pratica. | Essere forlivese, non nobile, avere compiuto tutti gli studi necessari per essere ammissibile alla Università, e superare l'esame di concorso. | All'Università di Roma, per la Legge, a quella di Pavia per la Medicina. Si concede però all'alunno di andare anche ad altra primaria Università dello Stato, quando vi siano circostanze che ciò consiglino, specialmente per riguardo all'istruzione. | Medicina o Legge. | Fino ad ora la eredità Savorelli ha potuto mantenere ogni anno non meno di quattro alunni. Il testatore non ha determinato l'ammontare della pensione: ha soltanto ordinato che gli alunni siano provveduti di quanto può ad essi occorrere. L'Amministrazione assegna loro 766, 08, ed anche meno secondo i casi. Presentemente gli alunni sono cinque, e studiano nella Università di Bologna. |
| PROVINCIA DI RAVENNA | 27 | Fondazioni Severoli IN FAENZA. 1. Testamento della fu contessa Costanza Severoli vedova Piazza, a rogito Montanari 7 aprile 1858. 2. Testamento del conte Giulio Severoli d'rogito Natale Lama nato Faentino il 27 settembre 1709. | Quattro. | Lire italiane 212. 80. | A carico della eredità. | In due rate semestrali, da novembre a tutto ottobre. | | All'Amministratore. | Per anni cinque. | Che i giovani siano delle famiglie de' Saveroli, ben istruiti ed eruditi nella grammatica. | Aduna Università a piacimento. | Per lo studio delle scienze. | a) Se vi sono giovani della famiglia de' Ciarari, la nomina definitiva appartiene all'Amministratore. Mancando poi i Ciarari, come in presente, tale nomina spetta al Capitolo di Faenza. |
| | | | Uno. | Lire italiane 351. 12. | Come sopra. | Come sopra. | Come sopra. | All'Amministratore, oppure al Capitolo di Faenza. (Vedi le osservazioni A e B nell'ultima colonna). | Per anni dieci. | Che i giovani sieno della famiglia de' Ciarari oppure de' Saveroli, ed in mancanza di questi sieno cittadini faentini. | A Roma. | Per lo studio delle scienze. | b) L'amministratore di questa e della precedente fondazione è uno della nobile famiglia de' Severoli di Faenza. |

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE è a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | IN QUANTE RATE MENSILI SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | A CHI SPETTA LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | A CHI SPETTA LA NOMINA DEFINITIVA O LA CONSEGNA DEGLI ALUNNI | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | A QUALE UNIVERSITÀ OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI CORPI | PER QUALI STUDI SONO ASSEGNATI I POSTI | OSSERVAZIONI |
|-----------------|--|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Fondazione Farri IN JESI. Testamento di Giuseppe Farri di Jesi a rogito Marchignoli 9 gennaio 1838. | 3 | L. 957 60 | A carico della particolare Amministrazione. | In rate bimestrali anticipate. | Ai professori stipendiati dal Comune, i quali devono presentare una terna. | Al Consiglio comunale. | Per un sessennio. | Esser nato e domiciliato in Jesi; appartenere alla classe del popolo, escluse le famiglie nobili, sebbene decadute; aver compiuti i 15 anni e non oltrepassati i 22; aver seguito il corso elementare degli studi nelle scuole comunali di Jesi; godere della pubblica opinione, sia per la condotta morale e diligenza negli studi, sia per talento e per profitto negli studi medesimi. | I giovani nominati devono attendere agli studi nelle Università scientifiche ed Accademie di belle arti in Italia, sempre però di prima classe, escluse quelle di secondo ordine. Possono i giovani passare durante il sessennio da una Università od Accademia ad altra Università o Accademia. | Per qualunque bell'arte o scienza cui il genio dei giovani nominati o il loro interesse li chiamasse. | Il numero dei giovani deve aumentarsi con l'aumentarsi delle rendite. L'Amministrazione deve rinvestire i sopravanzi, ed ogniqualvolta il capitale si aumenti, in forza dei detti reinvestimenti, di lire 23,940, deve procedersi alla nomina d'altro giovane, e così insino che sieno decorsi anni 100 dal giorno in cui ebbe luogo l'apertura del testamento. Decorsi i 100 anni, il Comune potrà a suo piacere continuare nello stesso metodo per conferire altre nomine, o destinare la rendita dei capitali avanzati nell'acquisto di libri elementari, da darsi gratuitamente alla studiosa ed indigente gioventù, o all'incremento di altre cattedre elementari, o dell'Accademia letteraria jesina, o per la formazione di una pubblica biblioteca, o di un gabinetto fisico, ma sempre all'oggetto della pubblica istruzione ed in ispecie a beneficio della studiosa gioventù di condizione miserabile. |
| 29 | Fondazione Giunchi IN URBINO. Testamento della nobil donna Ersilia Giunchi di Urbino, in data 3 aprile 1740, consegnato agli atti del notaio Carlo Giuseppe Minoli. | 2 | L. 851 20 | A carico della eredità. | Si paga trimestralmente, e in seguito a certificato di profitto nello studio. | Al Municipio, previo avviso di concorso. | Al Municipio, coll'intervento del Rettore dell'Università rappresentante l'Autorità scolastica. | Per cinque anni. | Esser dottore, nativo d'Urbino, nobile e di talento distinto. | Roma è la città designata dalla testatrice. | Non essendo specificato nel testamento lo studio, hanno quasi costantemente avuto la preferenza gli studi legali; però non mancano esempi, anche recenti, di giovani che si applicarono a diverse Facoltà. | Il Pontefice con rescritto 20 settembre 1826 accordò che a vantaggio dell'Università si erogasse il reddito dell'eredità, detratti tutti i pesi inerenti al beneficio lasciato, e le pensioni ai due giovani dottori. |
| 30 | Fondazione Loreтана IN SPOLETO Testamento 14 aprile 1670 del cavaliere Loreto Vittori, e del 31 marzo 1791 di monsignore Prospero Meloni. | 2 e mezzo. | La pensione annua di ciascun posto è di L. 638 40. | A carico della particolare Amministrazione. | Si paga in rate trimestrali eguali ed anticipate dal Municipio di Spoleto, cui è affidata l'amministrazione dei detti legati. | Ad un posto è chiamato per testamento un giovane della famiglia Vittori. La Giunta nomina all'altro posto e mezzo, ed anche a quello devoluto alla famiglia Vittori, se non siavi in essa un giovane cui conferirlo. | È detto nella colonna precedente. La nomina dev'essere preceduta da concorso, e susseguita da approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione. | Per quattro anni, e può essere prorogato per altri quattro. | 1) Età minore d'anni 21. 2) Idoneità allo studio di retorica con preferenza a quelli che saranno già a portata di fare studii superiori. 3) Trasmissione alla Giunta dall'Istituto d'istruzione dei documenti trimestrali di moralità e di profitto, a pena di esser privati del posto. 4) Obbligo dei genitori o tutori dei godenti il posto di adempiere alle condizioni della concessione. | È designata l'Università romana, ma il Ministero della Istruzione Pubblica ha in altro incontro derogato. | Per gli studi di lettere, teologia, filosofia, medicina, legge, matematica, architettura, e per le arti liberali. | |
| 31 | Fondazione Taleucci Gioia IN GUBBIO. Testamento della contessa Sabina Taleucci Gioia di Gubbi, a rogito Belloli 10 febbraio 1724. | 1 | Lire 1596. | A carico dalla Congregazione di carità di Gubbio; che amministra i beni della fondazione. | In dodici rate mensili dal gennaio al dicembre d'ogni anno. | Spetta alla Congregazione di carità di Gubbio, che attualmente ha la tutela della Opera pia Taleucci Gioia in virtù di Decreto Reale 4 gennaio 1845. | La nomina definitiva spetta alla suddetta Congregazione di carità, salva l'approvazione della Deputazione provinciale. | Per anni dieci. | Il giovane pensionato dev'essere nativo di Gubbio, di primo o secondo grado di cittadinanza, di buoni costumi, e deve mantenere lo stato clericale. | In Roma in un collegio, o nelle accademie ecclesiastiche, o presso qualche accreditato procuratore od avvocato. | Il posto è assegnato per attendere agli studi specialmente legali teorici, e pratici. | Per condizione imposta dalla fondatrice il pensionato, che compiuti li dieci anni di studi abbandonasse lo stato clericale, o prendesse moglie è obbligato a restituire tutte le spese occorse per il suo mantenimento, eccettuato il caso che fosse necessitato ad ammogliarsi per mancanza d'altri fratelli, onde conservare la propria famiglia, o per qualche altra causa che si stimasse legittima dalla Congregazione collatrice del posto. Quello o quelli poi, che dopo goduto il posto diventassero sacerdoti, dovranno celebrare una messa per settimana in suffragio della fondatrice suddetta. |

PROVINCIA D'ANCONA

PROV. D'URBINO E PESARO

PROVINCIA D'UMBRIA

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE | IN QUANTE RATE MENSILI SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | A CHI SPETTA | A CHI SPETTA LA NOMINA DEFINITIVA E LA CONFERMA DEGLI ALUNNI | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE | A QUALE UNIVERSITÀ OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI I POSTI | PER QUALI STUDI SONO ASSEGNATI I POSTI | OSSERVAZIONI |
|-----------------|---|--|---|---|---|--|---|---|--|--|---|--|
| | DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | | | È a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | | LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | | | PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | | PER QUALI STUDI SONO ASSEGNATI I POSTI | |
| 32 | Fondazione Cappucci IN BIBBIENA. Testamento del sacerdote Giuseppe Cappucci, a rogito del notaio Vincenzo Bologni di Bibbiena, in data 20 dicembre 1803. | Due nei collegi, due nell'Università di Pisa, e uno straordinario per le Belle Arti a Firenze. | Per ogni posto nel Seminario e Collegio annue italiane L. 274,00. Per ogni posto di studio in Università annue lire 411,60. | È a carico dell'Amministrazione particolare. | Si paga in due rate uguali semestrali. | Gli Alunni presentano la loro istanza all'Amministratore che pubblicò l'editto di concorso agli esami; il quale sulla proposta di una Commissione, che giudicò degli esami, nomina poi i più meritevoli. | | Per la durata degli studi del collegio, per quattro anni all'Università di Pisa, e per quattro anni di pratiche in Firenze. | Esser nati e battezzati nella terra di Bibbiena, ed essere di buona moralità. | Per gli studi superiori, all'Università di Pisa; e per gli studi di collegio o seminario, in qualsiasi stabilimento della Toscana. | Per gli studi del sacerdozio e dell'avvocatura. | L'Eredità Cappucci è fiduciaria per successione, rappresentata da famiglie prescelte e nominate dal testatore. Non esiste finora alcun particolare regolamento di questa Istituzione, fuori della disposizione testamentaria. Fu invitata l'Amministrazione a proporre un analogo Regolamento a senso della Legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie; ma fino al presente non si è potuto ottenere. |
| 33 | Fondazione Cungi IN MONTE S. SAVINO. Codicillo del conte Gio. Battista Cungi del 3 febbraio 1711. Atto di transazione tra gli esecutori testamentari della eredità Cungi ed il Rettore della Università (allora Sapienza) di Siena. | Due, da aumentarsi secondo l'aumentare delle rendite. Ora l'eredità è in istato di mantenerne tre. | L. 357,92. Più nell'atto della laurea L. 176,40. | È a carico della Eredità Cungi. | Dal novembre a tutto il successivo giugno. | | Spetta agli esecutori testamentari. | Per gli anni occorrenti al conseguimento della laurea dottorale nell'Università di Siena. | Essere di famiglia civile ed onorata, da cinquant'anni dimorante in Monte S. Savino. | All'Università di Siena. | Per qualsiasi studio conducente al dottorato. | |

PROVINCIA DI AREZZO

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE | IN QUANTE RATE MENSILI | A CHI SPETTA | A CHI SPETTA | PER QUANTI ANNI | CONDIZIONI RICHIESTE | A QUALE UNIVERSITÀ | PER QUALI STUDI | ANNOTAZIONI |
|-----------------|--|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---|
| | DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | | | è a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | SI CONFERISCE IL POSTO | PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | SONO ANNESSI I POSTI | SONO ASSEGNATI I POSTI | | |
| 34 | Fondazione Forteguerrri IN PISTOIA. Atto del cardinale Nicolò Forteguerrri del 24 agosto 1773. | Nove | L. 294 00 | A carico del Comune di Pistoia succeduto alla pia casa di Sapienza istituita dal Cardinale Forteguerrri. | Si paga ogni mese se così piace all'investito del Posto. | Al Consiglio generale di Pistoia riunito ad una Deputazione Capitolare, e al rappresentante la casa Forteguerrri per N. 6 posti. E al solo rappresentante la casa suddetta per gli altri 3 posti. | Alla Autorità Governativa. | Per anni otto, quattro dei quali per gli studi teorici, gli altri per quelli pratici fuori di patria. | Debbono eleggersi giovani oriundi della città di Pistoia o del suo contado, purchè in quella città abbiano tenuto domicilio per anni 10. Ed anco stranieri, purchè abbiano abitato in Pistoia per anni 20 almeno. Tutti gli alunni debbono avere l'età di anni 17 compiuti. Quattro vuolsi abbiano atteso per due anni agli studi nel patrio Liceo Forteguerrri. | Ad una qualunque Università governativa. | Giurisprudenza, teologia o <i>jus canonico</i> , medicina, chirurgia, e matematiche; osservando però che un terzo soltanto della totalità dei posti sia conferito per le arti. | |
| 35 | Altra Fondazione Forteguerrri Lo stesso atto, di poi riformato parzialmente col Rescritto Sovrano del dì 28 novembre 1794. | Due | L. 493 92 | Come sopra. | Come sopra. | Al Collegio notato di sopra. | Come sopra. | Anni cinque per le pratiche legali, ed anni quattro per quelle mediche. | Le stesse di cui sopra. Il giovane deve inoltre aver riportato il diploma di laurea. | I giovani cui sono conferiti questi posti debbono andare fuori di patria presso un riputato giuriconsulto, o uno spedale rispettivamente. | Uno per le pratiche legali l'altro per le mediche. | |
| 36 | Fondazione Iacchini IN FIRENZE. Testamento del dottor Leopoldo Iacchini in data 19 febbraio 1842. | Due | L. 1764 | A carico della particolare Amministrazione. (Vedi l'osservazione). | La pensione si paga in rate quadrimestrali posticipate cominciando da ottobre del primo anno in cui sono conferiti i posti. | | Al Collegio medico-chirurgico di Firenze, previo esame di concorso. | Per un biennio. | Essere toscani e matricolati dal Collegio medico di Firenze in una delle due facoltà medica o chirurgica. In difetto di Toscani, sono ammessi al concorso anco gli Italiani delle altre provincie, purchè aventi matricola dal Collegio medico fiorentino. | I giovani cui sono conferiti i posti debbono andare a perfezionarsi nelle Università e spedali di Vienna o di Parigi. | Medicina e chirurgia. | Il testatore ordinò che il capitale da lui lasciato di scudi 15,000 fosse versato nella cassa della Regia Depositeria al frutto del 4 0/0 annuo, mediante opportuna ipoteca a carico del Governo. Nominò esecutori delle sue volontà i signori avvocato Benedetto Agrifoglio, e dottore Sinibaldo Norchi, ed ordinò che, estinti questi, l'amministrazione dei fondi attinenti a questo legato passasse nel Collegio medico fiorentino, al quale deferì invariabilmente l'incarico di conferire i posti medesimi mediante un pubblico concorso per esame da tenersi avanti di esso. Il capitale di questa fondazione esistente ora presso la Tesoreria speciale di Firenze (succeduta alla R. Depositeria) è ascso alla somma di Lire 104,180 96 che al 4 0/0 dà un frutto annuo di Lire 4167 22. — E ciò in causa dei risparmi fatti per la vacanza dei posti più volte verificatasi. |

PROVINCIA DI FIRENZE

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE | | SE LA PENSIONE è a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | IN QUANTE RATE MENSILI SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | A CHI SPETTA LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | A CHI SPETTA LA NOMINA DEFINITIVA O LA CONFERMA DEGLI ALUNNI | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | A QUALE UNIVERSITÀ OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI I POSTI | PER QUALI STUDI SONO ASSEGNATI I POSTI | OSSERVAZIONI | | |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA DI FIRENZE | 37 | Fondazione Morelli FIGLINE Codicillo dal sacerdote Vincenzo Morelli in data 29 maggio 1861. | Uno | Capitale di L. 882000 convertito in tante Cartelle del debito pubblico dagli Esecutori testamentari | Alla pensione si fa fronte con i frutti del Capitale lasciato dal Testatore | In due rate, al 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno. | Il posto si conferisce per concorso. | Al Vescovo e al Gonfaloniere di Figline. | Per anni 5. | Essere iniziato nella Carriera Ecclesiastica, ed avere almeno l'ordine di Suddiacono; non avere una età maggiore di anni 26, ed essere del popolo di Santa Maria a Figline. | A qualunque Università del Regno. | L'alunno deve addottorarsi in sacra Teologia. | I frutti del capitale si godono vita natural durante dalle usufruttuarie lasciate dal Testatore, e conseguentemente fino alla morte di queste non si fa luogo al conferimento del posto |
| | 38 | Fondazione Buonamici DICOMANO E S. GODENZIO. Testamento del Dottor Francesco Buonamici 23 novembre 1803. | Tre | L. 333 04 | A carico dell'eredità | La pensione si paga in rate annue. | Ai Consigli Comunali di Dicomano e S. Godenzio. | Al Prefetto di Firenze. | Per anni 6. | Essere nativo di uno dei Comuni di Dicomano e San Godenzio. | Alla Università di Pisa. | Leggi, Medicina e Chirurgia. | Quando vi sono avanzi sui posti ordinari, si pratica di concedere dei sussidi per studi di Giurisprudenza minore, Farmacia, Ingegneria di Campagna, belle arti, ecc. Tali sussidi sono di L. 294 all'anno, per anni 4; e si conferiscono nei modi, forme e condizioni dei posti ordinari. L'Alunno che non compiese gli Studi deve restituire il percolato: a tal'effetto ha l'obbligo di dar cauzione; e non dandola, non può riscuotere le prestazioni annue che a studi compiuti. |
| | 39 | Fondazione Tedaldi ROCCA S. CASCIANO. Testamento olografo 1. settembre 1753 di Cesare Nicola del fu Francesco Tedaldi. La istituzione fu autorizzata con Decreto del Consiglio di Reggenza del 28 dicembre 1757 e successivo Decreto del Magistrato supremo del 20 febbraio 1753. | Tre | Per due posti nella Università di Pisa lire 341,04 durante gli studi teorici, e lire 423,36 durante gli studi pratici. Pel terposto a Firenze, lire 235,20 | È a carico dell'Amministrazione particolare. | Le prestazioni annue si pagano in due rate semestrali posticipate. | Al Consiglio comunale Amministratore della eredità | Al prefetto della provincia. | Per anni 10 in Pisa, e per anni 7 nel R. spedale di Santa Maria di Firenze: oggi ridotti a 6 anni per il variato ordinamento degli studi. | Appartenere ad una delle famiglie chiamate dal Testatore. Essere di buoni costumi. Sostenere un esame avanti il Magistrato dei signori Nove o altre persone dal medesimo delegate. Dare cauzione, mediante idoneo mallevadore, di restituire le prestazioni percepite non laureandosi o non matricolandosi nel termine assegnato. | Due alla Università di Pisa, uno al Regio spedale di Santa Maria Nuova di Firenze. | Due posti per conseguire la Laurea nella Università di Pisa in una scienza qualunque e per i successivi studi pratici in Firenze; ed il terzo posto per gli studi di perfezionamento in chirurgia od altra scienza, presso lo spedale di S. Maria Nuova in Firenze. | All'esame che nella prima istituzione doveva farsi avanti il magistrato dei Signori Nove, si è ritenuto in pratica di surrogare l'esame d'ammissione alla R. Università e rispettivamente agli studi nel R. Arcispedale |

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE è a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | IN QUANTE RATE MENSILI SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | A CHI SPETTA LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | A CHI SPETTA LA NOMINA DEFINITIVA O LA CONSEGNA DEGLI ALUNNI | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | A QUALI UNIVERSITÀ OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI I POSTI | PER QUALI STUDI SONO ASSEGNATI I POSTI | OSSERVAZIONI | |
|------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA DI GROSSETTO | 37 | Fondazione Paglialunga GROSSETTO Testamento 7 settembre 1701 di Antonio Paglialunga. | Due | L. 551 20 | A carico del Monte dei Paschi di Siena, cui pervenne il capitale lasciato dal testatore in lire toscane 17,500 | In una sola rata. | Al Municipio di Grosseto | Al Consiglio generale della Comunità di Grosseto circa a un posto; ai discendenti maschi del fu Buonaventura Bondoni circa l'altro | Per anni 6. Ma gli allievi debbono conseguire la laurea prima di giungere a 25 anni di età | Essere figliuolo di cittadini Grossettani, e maggiore di sedici anni. | All'Università di Siena | Per gli studi in Legge e Medicina | Per sovrano rescritto 12 settembre 1844 si permise ad un alunno di laurearsi in matematica e nella Università di Pisa. |
| | 38 | Fondazione Fiori-Paucotti SCANSANO | Uno | La pensione annua è di lire 376 32 | A carico del Governo | In otto rate mensili dal novembre a tutto giugno | Al Consiglio comunale di Scansano | Alla Prefettura | Per tanti anni quanti ne occorrono per conseguire la laurea | Il giovane che ne è investito deve essere scansanese, come scansanesi devono essere i suoi genitori e l'avo paterno. Inoltre deve dar cauzione con ipoteca per la restituzione delle somme percepite, ove il giovane stesso non conseguisca la laurea dottorale. | Il posto era istituito per goderne nella R. Università di Pisa, ma le variazioni portate dal cessato Governo in quella Università fecero sì che se ne dovesse godere in quella di Siena | Il posto è assegnato per tutti quegli studi mercò i quali è dato conseguire la laurea dottorale | |
| | 39 | Fondazione Sardi DI LIVORNO Disposizione testamentaria del fu Pietro Sardi del 23 maggio 1742 modificata, quanto all'amministrazione ed esecuzione, con le deliberazioni del Consiglio comunale di Livorno 17 aprile e 19 settembre 1863, approvate col R. Decreto 10 aprile 1864. | Tre | Lire 600 | A carico dell'eredità Sardi | In rate trimestrali anticipate | | Si conferiscono dal Comune per via di concorso | Per tanti anni quanti occorrono a compiere gli studi. | 1° Qualità di nativo nel territorio del Comune di Livorno, o appartenere ad una famiglia che vi sia legalmente domiciliata da cinque anni già compiuti al giorno della domanda per la iscrizione al concorso. 2° Conosciuta ristrettezza della fortuna, o deficienza di mezzi per provvedere al proprio mantenimento nei consueti luoghi di studio. | | I posti di studio sono egualmente applicabili per l'incominciamento o la prosecuzione d'ogni sorta di studio e Facoltà universitarie, per tutte le Belle Arti, per ogni ramo di Architettura o della scienza degli Ingegneri nelle scuole di applicazione, non esclusa l'Architettura navale in quanto può riferirsi alla opportunità di una qualche escursione istruttiva, o di complemento ad uno dei più attivi arsenali o cantieri, sia nazionali che esteri. | |

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE è a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | IN QUANTE RATE MENSILI SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | A CHI SPETTA LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | A CHI SPETTA LA NOMINA DEFINITIVA O LA CONSEGNA DEGLI ALUNNI | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | A QUALE UNIVERSITÀ OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI I CORPI | PER QUALI STUDI SONO ASSEGNATI I POSTI | OSSERVAZIONI |
|-----------------|---|-------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Posti detti di Sapienza A PISA. (Vedi l'osservazione). | 26 | L. 376,32 | A carico del Governo. | In 8 rate mensili dal 1. novembre a tutto giugno. | Al Rettore della Uni- versità di Pisa. | Al Ministero della Pubblica Istruzione. | Per quanti du- rano i corsi uni- versitarii; ma la concessione deve rinnovarsi anno per anno. | Buona condotta, povertà, inge- gno, benemerenzza del padre, ed ed aver fatto un anno di studi u- niversitarii. | All' Università di Pisa. | Per quelli di tutte le Facoltà dottorali. | Cosimo I nel 1550 fondò il collegio di Sapienza, dove stavano 40 giovani a convitto. Sotto il dominio francese fu soppresso il collegio: nel 1814 fu ri- pristinato dalla casa di Lorena, ma invece di convitto fu fatto un assegno a 35 giovani di scudi 56 da esigersi in rate uguali, nei 7 mesi che allora du- rava il corso scolastico, dal 1° novem- bre a tutto maggio. La legge del 4 giugno 1840 prolungò il corso di un mese, e v'aggiunse il giugno; ed al- lora da 35 scesero a 30 (Motup.° 21 ottobre 1840), compresi i quattro posti di collazione dei Municipi di Volterra, Lucignano e Scansano qui appresso se- gnati, e l'assegno di scudi 56 si portò a scudi 64. |
| 41 | Idem. | 2 | L. 376,32 | Come sopra. | Come sopra. | Al Municipio di Vol- terra. | Come sopra. | Per cinque anni. | Come sopra. | Come sopra. | Per quelli di Giurisprudenza. | |
| 42 | Idem. | 2 | L. 329,18 | Come sopra. | Come sopra. | Al Municipio di Lu- cignano per un posto, e per l'altro al Municipio di Scansano. | Come sopra. | Per sei anni il posto conferito dal Municipio di Scansano, e per la durata dei cor- si in altro. | Come sopra. | Come sopra. | Come sopra. | |
| 43 | Istituzione dei sussidii fatta dal Go- verno per Pisa e Siena. | 7 | L. 294,00 | Come sopra. | Come sopra. | Ai Rettori delle Uni- versità di Pisa e Siena. | Come sopra. | Per sei anni; ma la concessio- ne deve rinnova- rsi anno per anno. | Come sopra. | Cinque sussidii sono riservati agli studenti della Uni- versità di Pisa, gli altri due a quella di Siena. | Medicina, Chi- rurgia e Vete- rinaria. | Sotto la Casa di Lorena non era fis- sato il numero di questi sussidii, giac- chè si conferivano secondo la volontà del Principe. Furono definitivamente determinati in numero di sette nel 1859 dal Governo nazionale. |
| 44 | Posti Vittoriani PISA Testamento 9 dicembre 1637 di Vitto- rio De Rossi di Città Ducale. | 3 | Per due posti la pen- sione annua è di lire 846,72 pel terzo è di lire 564, 48. | Come sopra. | In 12 rate dal no- vembre a tutto ottobre pei posti assegnati ai giovani di Città Ducale, ed in otto da novem- bre a giugno pel terzo posto. | | Il Decurionato di Città Ducale nomina due giovani; e la Congre- gazione dell' Oratorio di s. Filippo Neri di Firenze nomina il terzo. | Per tanti anni quanti durano i corpi. | | Alla Universi- tà di Pisa; ma la consuetudine ha tollerato che lo Alunno si scelga l' Università. | Medicina e Chi- rurgia. | Il Collegio Vittoriano era incorporato nel locale della Sapienza; ebbe princi- pio nel 1641: soppressa la Sapienza dalla dominazione francese, fu sop- presso anche il collegio, i cui giovani erano alle condizioni dei Sapientini. Restaurata la Casa di Lorena nel 1814, furon pure ripristinati i tre posti Vit- toriani, quantunque i beni del fondato- re che consistevano in luoghi di Monte pel valore di lire toscane 112,175 (pari a ital. lire 94,227), fossero stati incor- porati nei beni demaniali. La pensione si paga per tutto l'anno ai due giovani di Città Ducale, e pei soli mesi accade- mici a quello di Firenze; e ciò per di- sposizione del testatore, che non volle che i due primi, attesa la lontananza, ritornassero alle lor case nei mesi di va- canza. |

PROVINCIA DI PISA

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE | IN QUANTE RATE MENSILI | A CHI SPETTA | A CHI SPETTA | A CHI SPETTA | PER QUANTI ANNI | CONDIZIONI RICHIESTE | A QUALE UNIVERSITÀ | PER QUALI STUDI | ANNOTAZIONI |
|-----------------|---|--|---|---|--|-------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | | è a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | LA NOMINA DEFINITIVA O LA CONSEGNA DEGLI ALUNNI | SI CONFERISCE IL POSTO | PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI POSTI | sono ASSEGNATI I POSTI | | |
| 45 | R. Scuola Superiore Normale DI PISA. Motuproprio del Governo granducale di Toscana 28 novembre 1846. Regi Decreti 17 agosto e 26 settemb. 1862. | Il numero degli alunni convittori a posto gratuito, di quelli a pagamento e degli aggregati viene determinato annualmente per Decreto del Ministero della pubblica istruzione (Vedi l'osservazione A). | Gli alunni convivono in Collegio. Gli aggregati che maggiormente si distinguono, hanno una pensione di 1.60 mensili, ad essi d'anno in anno assegnata dal Ministero della Istruzione pubblica. (Vedi l'osservazione B). | A carico del Governo. | L'anno scolastico per la scuola incomincia col novembre, e termina con agosto. Quindi i sussidii agli aggregati si pagano per questi dieci mesi. | | | Tutti i posti sono conferiti dal Ministero di pubblica Istruzione secondo le risultanze degli appositi concorsi. | Per tre anni, nei quali si ripartiscono gli studi della scuola. | 1. Esame di concorso. 2. Età non minore di 18 nè maggiore di 23 anni. 3. Studi ed esami universitarii già compiuti in determinate materie, secondo che l'aspirante intende percorrere gli studi della sezione di Lettere e Filosofia, o quelli della sezione Fisico-matematica. | Gli alunni frequentano le scuole dell'Università di Pisa, e vi hanno posto distinto. Hanno pure insegnamenti particolari nell'interno della scuola. | La scuola si divide in due sezioni: una di lettere e filosofia, una di scienze fisiche e matematiche. Alla prima appartengono gli alunni convittori, ed alla seconda gli aggregati. | A. Per l'anno scolastico 1865-66, il numero degli alunni a posto gratuito è stato fissato a 25: quello degli alunni a pagamento a 10; quello degli aggregati pure a 10. Il numero poi dei sussidii che possono conferirsi ad aggregati, è fissato ad 11. B. Gli alunni a pagamento debbono pagare la rata mensile di lire 80 per tutto il tempo che sta aperta la scuola. |
| 46 | Fondazione Del Papa EMPOLI Testamento 30 gennaio 1734 del dottor Giuseppe Del Papa. | 2 | L. 352 80. | A carico del Governo. | In otto rate da novembre a tutto giugno. | Al Rettore dell'Università di Pisa. | Al Ministero della pubblica Istruzione. | Per la durata del corso universitario. | Essere domiciliato in Empoli, o, in difetto di Empolesi, in Pontorno. | All'Università di Pisa. | Per gli studi universitarii. | | |
| 47 | Collegio Ferdinando A PISA Fondato dal granduca Ferdinando nel 1° anno 1595. | | | | | | | | | | | | Era un convitto, e durò fino al 1840. I Comuni delle diverse città e terre toscane ne costituivano la dote, approfittando di più lasciti, per mantenere a studio a Pisa i propri concittadini o paesani. Corrispondevano al Rettore una specie di dozzina o retta in contanti. Smembrata l'Università dal decreto del 28 ottobre 1851, non si conobbero più i nomi dei giovani, e pare che le Comunità siensi emancipate da ogni dipendenza governativa. |
| 48 | Collegio Puteano DI PISA Fondato in Pisa nel 1605 da Carlo Antonio Del Pozzo di Biella, arcivescovo di Pisa. | | | | | | | | | | | | Avea per iscopo l'educazione di candidati delle due città di Biella e Vercelli: i candidati erano a scelta dei successori dell'arcivescovo fondatore Carlo Antonio Del Pozzo. Esiste ancora, ma il Governo non vi ha braccio veruno. |
| 49 | Collegio Ricci DI PISA Fondato nel 1568 in Pisa, per dotazione del cardinale Gio. De Ricci di Montepulciano, arcivescovo di Pisa. | | | | | | | | | | | | Vi si mantenevano 12 giovani di Montepulciano, da eleggersi dal fondatore o dai successori. La dote che ora ha, serve appena a mantenere uno o due giovani. In quest'anno non ve ne ha alcuno. La fabbrica è in pessime condizioni. |

PROVINCIA DI PISA

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE | IN QUANTE RATE MENSILI | A CHI SPETTA | A CHI SPETTA | CONDIZIONI RICHIESTE | A QUALE UNIVERSITÀ | PER QUALI STUDI | OSSERVAZIONI |
|-----------------|---|-------------------------------|--|---|---|--------------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| | DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | | | è a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI POSTI | sono ASSEGNATI I POSTI | |
| 50 | Posti fondati dalla Repubblica DI SIENA Decreto 7 dicembre 1355, ratificato da Cosimo I per istrumento 30 luglio 1559. | Due | L. 311 64 | A carico del Governo che ha incamerato il patrimonio della Università di Siena. | In 7 rate mensili, da novembre a tutto giugno. | | Al Comune di Montalcino. | Per quanti occorrono a conseguire la laurea. | Essere di famiglia del Comune di Montalcino. | Alla Università di Siena. | Giurisprudenza. Questi alunnati furono fondati dalla Repubblica senese in riconoscenza della ospitalità ottenuta a Montalcino. Quando la Università teneva convitto, la prestazione era in alimenti; ora è in contanti. Se gli alunni non ottengono la laurea nel termine fissato dai regolamenti, debbono restituire il percepito. A tal fine prestano una cauzione alla Università. |
| 51 | Fondazione Sovrana Atto di concessione 24 agosto 1644. | Due | L. 311 64 | Come sopra. | Come sopra. | | Al Comune di Chiusi. (Vedi l'osservazione). | Come sopra. | Essere del Comune di Chiusi. | Come sopra. | Teologia e Matematiche. Per concessione del 5 maggio 1699 questo privilegio passò al Comune di Chianciano, nel caso che Chiusi, nella vacanza di qualche alunnato, non abbia chi nominare. |
| 52 | Fondazione Rosini Atto del canonico Giovan Battista Rosini del 1793. | Uno | L. 307 08 | Come sopra. | Come sopra. | | Al Comune di Cetona. | Come sopra. | Essere del Comune di Cetona. | Come sopra. | |

PROVINCIA DI SIENA

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE | IN QUANTE RATE MENSILI | A CHI SPETTA | A CHI SPETTA | A CHI SPETTA | PER QUANTI ANNI | CONDIZIONI RICHIESTE | A QUALE UNIVERSITÀ | PER QUALI STUDI | OSSERVAZIONI |
|-----------------|---|--|--|---|---|--|---|------------------------|--|--|--|--|---|
| | DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | | | È A CARICO DEL GOVERNO, DEL COMUNE, D'UNA PARTICOLARE AMMINISTRAZIONE O CORPO MORALE | SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | LA NOMINA DEFINITIVA O LA CONFERMA DEGLI ALUNNI | SI CONFERISCE IL POSTO | PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI POSTI | SONO ASSEGNATI I POSTI | | |
| 53 | <p>Fondazione Gori-Pannilini SIENA</p> <p>Testamento olografo della fu marchesa Caterina de' Gori-Pannilini di Siena, vedova del marchese Leopoldo Feroni di Firenze, in data 18 gennaio 1864, consegnato al notaio fiorentino dottor Orazio Casanuova li 19 detto, pubblicato e reso esecutivo con decreto del Regio Pretore di Santa Maria Novella di Firenze del 29 marzo 1865.</p> | Non è determinato ancora. Si dovranno istituire tanti posti quanti se ne potranno mantenere colle rendite della eredità, tostochè ne sia compiuta la liquidazione ancora pendente. | L. 3600,00 | È a carico delle rendite della eredità, delle quali è amministratrice la Compagnia dei disciplinati sotto il R° spedale di Siena. | È pagabile a rate mensili anticipate pel corso di anni sei, purchè i giovani non demeritino, o non conseguano una destinazione. | I posti debbono conferirsi per concorso e previo esame. Gli esaminatori sono nominati dalla Prefettura locale; la collazione si deve fare dalla Compagnia sul risultato degli esami, e del rapporto degli esaminatori, e coll' intervento degli esecutori o sorvegliatori della esecuzione delle volontà della disponente, cioè del Prefetto, del Sindaco di Siena, del Rettore dei RR. Spedali, del Rettore della R. Università di Siena, e del maggior nato della famiglia Casuccini di detta città. | | | Per sei anni, e può essere confermato per altri due dalla Compagnia a quei giovani che ne fossero reputati meritevoli. | Esser nato da padre e madre italiani, educato in Italia, e non aver compiuto l'età di anni trenta. | Gli alunni debbono andare in una delle più cospicue Università d'Europa. | Per gli studi di perfezionamento nella teologia, nelle lingue orientali, nell'architettura, nella meccanica. | <p>Nel testamento si legge quanto appresso. Decaderà dal godimento del posto quel giovane che si permettesse, senza avere in precedenza riportata l'autorizzazione dalla Compagnia, trasferirsi in una città diversa da quella da esso prescelta, e designata all'epoca del conseguimento del posto.</p> <p>A tale effetto ciascun alunno non potrà ottenere il pagamento della retta mensile, se non avrà giustificata alla Compagnia, con apposito certificato delle autorità locali, la sua permanenza nella città stata da lui prescelta e designata.</p> <p>Ciascun alunno avrà l'obbligo di far pervenire alla stessa Compagnia, oltre al detto certificato, anche la prova della sua diligenza e profitto negli studi, sotto pena di decadenza dal posto. Per tal fine dovrà mandare un saggio degli studi fatti.</p> <p>Ciascuno di questi saggi sarà esposto al pubblico nel locale della Compagnia per lo spazio di un mese, e di fronte al medesimo dovrà esser collocato un libro in bianco, ove chiunque potrà scrivere il suo parere, senz'obbligo di apporvi il proprio nome. A quelli alunni che si saranno dedica'i al perfezionamento nella architettura e nella meccanica, e che ne fossero reputati meritevoli, potrà dalla Compagnia accordarsi il permesso di trasferirsi per sei mesi di ciascun anno in altra città diversa da quella da loro prescelta, all'oggetto di sempre più perfezionarsi nei rispettivi loro studi. Perchè poi costoro possano sopperire alle spese occorrenti per i viaggi, la Compagnia potrà loro accordare per detti sei mesi quell'aumento di retta che reputerà conveniente, avuto riguardo alle rendite della eredità.</p> |

PROVINCIA DI SIENA

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE | | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE | IN QUANTE RATE MENSILI | A CHI SPETTA | A CHI SPETTA | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | A QUALI UNIVERSITÀ OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI I POSTI | PER QUALI STUDI SONO | OSSERVAZIONI | | |
|-----------------|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|
| | DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | | | | È A CARICO DEL GOVERNO, DEL COMUNE, D'UNA PARTICOLARE AMMINISTRAZIONE O CORPO MORALE | SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | LA NOMINA DEFINITIVA O LA CONSEGNA DEGLI ALUNNI | | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | PER QUALI STUDI SONO | | | |
| 54 | R. Scuola Superiore di Medicina veterinaria NAPOLI Regi Decreti 11 ottobre 1815, 8 aprile 1817, 28 aprile 1856, e 24 settembre 1861. Quest'ultimo decreto ha approvato il regolamento ora in vigore. | | Trentatré. Questi posti sono riservati a favore dei giovani nativi delle provincie napoletane: e ne sono assegnati due per ciascuna provincia, eccettuata quella di Terra di Lavoro che ne gode tre. | L. 510. | Per 31 posti la pensione è a carico dei fondi provinciali, e per gli altri 2 è a carico del Municipio di Napoli. | La pensione dev' essere pagata alla Amministrazione della scuola in trimestri anticipati, computando dal mese, in cui l'alunno è entrato nella scuola. | I posti si conferiscono ai giovani che negli esami d'ammissione alla scuola diedero migliori prove di capacità. | | Gli esami d'ammissione, o concorso ai posti gratuiti si danno nei capoluoghi di provincia, e ne è giudice una Commissione composta di 4 esaminatori nominati dal Prefetto. | Per tanti anni quanti occorrono a compiere il corso degli studi che si fanno nella scuola. Questo corso è quadriennale. | 1. Esser della provincia cui è assegnato il posto. 2. Aver compiuta l'età di 16 anni. 3. Esser di buona condotta. 4. Superare con distinzione l'esame d'ammissione. | Alla scuola di Medicina e Veterinaria. | Per gli studi teorici e pratici di Veterinaria. | I Prefetti, quando i fondi provinciali possano sopportarne la spesa, hanno facoltà di provvedere, coi fondi stessi, gli alunni poveri degli oggetti necessari alla persona. |
| 55 | R. Collegio medico-chirurgico NAPOLI Regi Decreti 9 novembre 1861, 22 ottobre 1862, 5 settembre 1863, e 9 dicembre 1865. | | Cinquantatré mezzi posti gratuiti, cioè un mezzo posto per ciascun circondario delle antiche provincie napoletane. (Vedi l'osservazione). | L. 318,75, cioè la metà di quanto pagasi al Collegio dagli alunni a pagamento. | È a carico della Provincia fino alla concorrenza di L. 255: l'Amministrazione del Collegio abbona le rimanenti 63,75. Con ciò si è conservato a carico delle Provincie soltanto la mezza pensione che si pagava prima del dicembre 1860, mese in cui la pensione venne portata da L. 510 annue a L. 637,50. | Le mezze pensioni si pagano dalle Provincie all'Amministrazione del Collegio in rate trimestrali anticipate. | | | I mezzi posti sono conferiti per concorso. | Per tanti anni quanti occorrono a compiere gli studi del Collegio. Le classi in cui vengono ripartiti gli alunni, sono quattro. | Esser nato nel circondario cui è assegnato il posto, ed appartenere a famiglia di poca fortuna o bisognosa di sussidio per l'educazione dei figliuoli. | Al Collegio medico chirurgico. | Per gli studi medico chirurgici che si fanno nell'interno del Collegio. | Il numero totale degli alunni a pagamento e a mezzo posto gratuito non può essere superiore a 200. Sono pure ammessi alunni esterni per i primi tre corsi. Il numero di questi ultimi viene determinato d'anno in anno dalla Commissione amministratrice. La pensione annua che si paga al Collegio dagli alunni è di lire 637 50. Gli esterni pagano lire 10 mensili per un corso; e lire 40 per un intero anno per ciascuno degli esercizi pratici cui sono ammessi. |
| 56 | Legato Tortora NAPOLI Testamento del dott. Luigi Tortora, 16 maggio 1744. R. Decreto 9 dicembre 1865. | | Uno. | L. 1200. (Vedi l'osservazione). | A carico del Monte della Misericordia di Napoli, istituito erede dal testatore. | In dodici rate mensili, computando dal mese in cui l'alunno si reca a Parigi. | Il posto si conferisce per concorso. | | Sono giudici del concorso cinque professori della Università di Napoli, scelti dal Rettore. | Per tre anni. | 1. Esser nativo delle Provincie napoletane e siciliane. 2. Aver compiuta l'età di ventiquattro anni. 3. Esser laureato in medicina e chirurgia. 4. Esser chirurgo di professione. I forestieri sono esclusi quando anche abbiano ottenuta la naturalizzazione. | Chi ottiene questo posto, deve recarsi in Parigi a perfezionarsi nella professione. | Per gli studi di perfezionamento in Chirurgia. | Colui al quale è conferito il posto, riceve all'atto della partenza lire 500 per le spese del viaggio e di primo stabilimento a Parigi; e compiuto poi il triennio, riceve altre lire 500 per le spese di ritorno. Durante il triennio deve poi, ogni tre mesi, inviare al Monte della Misericordia i certificati comprovanti gli studi cui attende. |

PROVINCIA DI NAPOLI

| NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SUA SEDE | NUMERO DEI POSTI DI STUDIO | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | SE LA PENSIONE | IN QUANTE RATE MENSILI SI PAGA LA PENSIONE E PER QUALI MESI | A CHI SPETTA LA PROPOSTA DEGLI ALUNNI | A CHI SPETTA LA NOMINA DEFINITIVA O LA CONFERMA DEGLI ALUNNI | PER QUANTI ANNI SI CONFERISCE IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | A QUALE UNIVERSITÀ OD ALTRO ISTITUTO SONO ANNESSI I POSTI | PER QUALI STUDI SONO ASSEGNATI I POSTI | OSSERVAZIONI |
|----------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|--|---|
| | DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | | | è a carico del Governo, del Comune, d'una particolare Amministrazione o Corpo morale | | A CHI SPETTA | CONDIZIONI RICHIESTE | | PER QUALI STUDI | | | |
| PROVINCIA DI PALERMO | 60 | Fondazione Gioeni PALERMO Monsignor Giuseppe Valdino Gioeni dei Duchi d'Angiò per atto pubblico in data 3 aprile 1783 del Notaro Giuseppe Fontana di Palermo donava parte de'suoi beni alla Università coll'obbligo di mantenere una cattedra di filosofia morale e di dare ogni anno previo concorso, sei medaglie d'oro del valore complessivo di L. 1020, a tre studenti di Etica e a tre studenti di Economia politica. | 6 premi | L. 170 per ciascun premio. | A carico dello Stato che amministra i beni della fondazione. | | Questi premi si conferiscono tutti gli anni per mezzo di pubblico concorso; del quale giudica una Commissione scelta dal Rettore dell'Università. | | Dar saggio di distinto profitto nell'Etica o nella Economia politica, superando nel concorso gli altri aspiranti. | Alla Università di Palermo. | Per la Filosofia e l'Economia politica. | I beni lasciati da Monsignor Gioeni fruttano annualmente L. 6885,53. Dapprima questi beni erano amministrati dalla R. Deputazione degli studi di Palermo, oggi lo sono dallo Stato in virtù del Decreto proditoriale 17 ottobre 1860. |
| | PROVINCIA DI SIRAGUSA | 61 | Fondazione La Rocca SCIOLI Testamento 8 dicembre 1856 del Barone S. Giuseppe da Carmelo La Rocca di Scioi. (Vedi l'osservazione A). | Cinque. | 1275. | A carico dell'Eredità del Barone La Rocca. | Nulla si dice nel testamento. | Il Collegio farà aprire ogni cinque anni cinque concorsi, uno di Pittura, uno di Legge, uno di Medicina, uno di Scienze fisiche e matematiche, ed uno per l'Agricoltura. | Cinque. | Nel primo periodo di cinque anni saranno ammessi esclusivamente i parenti del testatore. I più meritevoli conseguiranno il posto. La condizione di ammissibilità al concorso si è che il concorrente sia nativo di Scioi, e di onesti costumi. | Gli alunni possono andare in qualsiasi Università, anche estera. | Per la Pittura, la Legge, la Medicina, le Scienze fisiche e matematiche, l'agricoltura. |

PROSPETTO

Dei Posti di Studio Universitario nel REGNO D'ITALIA

| PROVINCIE | NUMERO DELLE FONDAZIONI | | | NUMERO DEI POSTI | | | NUMERO DEI POSTI ASSEGNATI AI VARI STUDI | | | | | NUMERO DEI POSTI per alunni interni in uno STABILIMENTO | | NUMERO DEI POSTI PER QUALI È FISSATA UNA PENSIONE | AMMONTARE DELLE PENSIONI | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|------------|--|----------------|----------------------|-------------|------------------------------------|---|------------|---|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | REGIE | PRIVATE | TOTALE | DI FONDAZIONE REGIA | DI FONDAZIONE PRIVATA | TOTALE | TEOLOGIA | GIURISPRUDENZA | MEDICINA E CHIRURGIA | VETERINARIA | STUDI DIVERSI A SCELTA DEI GIOVANI | REGIO | PRIVATO | | DI FONDAZIONE REGIA | DI FONDAZIONE PRIVATA | | TOTALE | | |
| Antiche provincie | 2 | 13 | 15 | 141 | 93 | 234 | » | 5 | 4 | 41 | 184 | » | 23 | 211 | 88,830 | 00 | 42,206 | 71 | 131,036 | 71 |
| Lombardia | 1 | 4 | 5 | 6 | 84 | 90 | » | » | 1 | 6 | 83 | » | 70 | 20 | 3,780 | 00 | 12,314 | 94 | 16,094 | 94 |
| Emilia | » | 7 | 7 | » | 36 | 36 | » | » | » | » | 36 | » | 16 | 20 | » | » | 5,192 | 32 | 5,192 | 32 |
| Marche ed Umbria | » | 4 | 4 | » | 8 1/2 | 8 1/2 | » | 1 | » | » | 7 1/2 | » | » | 8 1/2 | » | » | 7,767 | 20 | 7,767 | 20 |
| Toscana | 5 | 20 | 25 | 72 | 41 | 113 | 1 | 6 | 12 | » | 94 | 25 | » | 88 | 19,089 | 88 | 19,617 | 84 | 38,707 | 72 |
| Provincie Napoletane | » | 3 | 3 | » | 60 1/2 | 60 1/2 | » | » | 27 1/2 | 33 | » | » | » | 60 1/2 | » | » | 34,923 | 75 | 34,923 | 75 |
| Sicilia | » | 2 | 2 | » | 11 | 11 | » | » | » | » | 11 | » | » | 11 | » | » | 7,395 | 00 | 7,395 | » |
| TOTALE | 8 | 53 | 61 | 219 | 334 | 553 | 1 | 12 | 44 1/2 | 80 | 415 1/2 | 25 | 109 | 419 | 111,699 | 88 | 129,417 | 76 | 241,117 | 64 |

AVVERTENZE

1° Non si è potuto determinare con tutta precisione il numero dei posti di ciascuna fondazione. Per taluna di queste in fatti il numero dei posti dipende da avvenimenti futuri, come per le fondazioni Dionisio di Torino, e Gori-Pannilini di Siena; per altre non si è potuto raccogliere informazioni sicure.

2° Per stabilire la somma rappresentante l'ammontare di quelle pensioni che variano a seconda degli studi cui può attendere l'alunno, si è presa la media tra il minimo ed il massimo di ciascuna di tali pensioni.

3° Si sono annoverate fra le pensioni di Fondazione privata, anche quelle a carico delle Provincie e dei Comuni; e quelle che, sebbene siano oggi a carico dello Stato, ebbero origine privata. Perciò furono compresi nelle Fondazioni private i quattro posti del Collegio di Sapienza a Pisa di nomina di alcuni Municipi, ed i posti e mezzi posti della Scuola di Veterinaria, e del Collegio Medico-Chirurgico di Napoli, sebbene siano annessi ad Istituti Regi.

Errori-correzioni: (a pagina 8) — 1° La pensione dei posti della Fondazione Ghislieri è di L. 630 se l'alunno è studente universitario, e non di 730, come per errore fu stampato;

2° La pensione dei posti della Fondazione Guidetti è di L. 630 ovvero 700, e non di L. 600, ecc.

(A pagina 30) — È corso errore nel numero progressivo col quale sono segnate le Fondazioni. La Fondazione Paglialonga deve essere segnata col numero 40 e le altre rispettivamente coi numeri successivi fino al 61.

PARTE SECONDA

POSTI DI STUDIO

PER LE BELLE ARTI



| PROVINCIA | NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE E SEDE DEI POSTI DI STUDIO | NUMERO DEI POSTI | A QUALI ISTITUTI SONO ANNESSI I POSTI | PER QUALI STUDI SONO ASSEGNATI I POSTI | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEI POSTI | OSSERVAZIONI |
|-----------|-----------------|--|------------------------|--|---|---|---|--|
| TORINO | 1 | Fondazione Regia (Decreto 12 ottobre 1856). | 3 | Alla R. Accademia di Belle Arti di Torino. | Per la pittura (2 posti): per la scultura (un posto). | (*) La pensione è assegnata per quattro anni. | Si conferiscono per concorso ad artisti italiani che non abbiano oltrepassato l'età di anni 26. | (*) Non è stato per ancora recato in atto il conferimento di siffatti posti, nè è determinata la pensione. Il bilancio preventivo del 1865 non porta alcun assegnamento per tale spesa. |
| | 2 | Fondazione del marchese GIAN LUCA DURAZZO. | 1 | All'Accademia Ligustica di Belle Arti in Genova. | Per la scultura. | L. 1,500. La pensione dura un triennio. | Si conferisce per concorso, sul quale giudica l'Accademia Ligustica di BB. Arti di Genova. | |
| GENOVA | 3 | Fondazione Regia (Decreto 3 agosto 1862). La sede dei posti è nel Conservatorio musicale di Milano. | 44 | Al Conservatorio musicale di Milano. | Per la Musica. | 10 posti di 1 ^a classe L. 480 10 id. di 2 ^a id. » 360 12 id. di 3 ^a id. » 240 12 id. di 4 ^a id. » 120 } per ciascuno | Si assegnano d'anno in anno, per concorso, ad alunni del Conservatorio Musicale di Milano. | |
| | 4 | Fondazione Regia (Decreto 3 novembre 1860). | 3 | All'Accademia delle Belle Arti di Milano. | Per la pittura, la scultura e l'architettura. | (*) | (*) | (*) Il Governo non ha per anche determinate le norme per la collazione, l'assegnamento e la durata di siffatti posti. L'Accademia conferisce pure pensioni annuali e mensuali a quegli Allievi di povera fortuna, i quali, sulla proposta dei loro Professori, ne siano giudicati degni dal Collegio Accademico. |
| MILANO | 5 | Fondazione DI PIETRO OGGIONI (Testamento del 5 agosto 1848). La sede del posto è in Roma. | 1 | Alla R. Accademia di BB. Arti in Milano. | Per la pittura, la scultura e l'architettura. | L. 1728, 38. La pensione dura un triennio. | Si conferisce, per concorso, a giovani artisti lombardi che non abbiano oltrepassato il 30 ^o anno d'età. | |

| PROVINCIA | NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE | NUMERO | A QUALI ISTITUTI | PER QUALI STUDI | PENSIONE ANNUA | CONDIZIONI | OSSERVAZIONI |
|--------------------------|-----------------|---|--------------|--|--|--|--|--|
| | | E SEDE DEI POSTI DI STUDIO | DEI POSTI | SONO ANNESI I POSTI | SONO ASSEGNATI I POSTI | CHE RAPPRESENTA IL POSTO | RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEI POSTI | |
| BOLOGNA - PARMA - MODENA | 6 | Fondazione del Governo delle provincie dell'Emilia. (Decreto 6 Marzo 1860). La sede dei posti è a scelta della Presidenza delle Accademie di Belle Arti dell'Emilia. | Tre | Alle Accademie di Belle Arti dell'Emilia. | Per lo studio delle Belle Arti, e particolarmente per quello di perfezionamento nelle Arti maggiori. | L. 2,000 per ciascuno, ai pensionati di Pittura e di Scultura. L. 1,400 al pensionato di Architettura. Le pensioni durano un triennio. | Sono ammessi a concorrere a questi posti di perfezionamento gli Alunni delle tre Accademie di Belle Arti di Bologna, di Modena e di Parma, non che di altre Accademie o Scuole dell'Emilia, così regie come provinciali o comunitative, da quelle dipendenti. Ove niuno de' concorrenti dimostri attitudine straordinaria alle arti maggiori, non si conferisce la pensione: nel qual caso il concorso può aver luogo per le Arti minori dei Decoratori, degli Orefici, dei Cesellatori, degl'Intarsiatori, degl'Intagliatori, degl'Incisori di medaglie e di cammei, dei Fonditori di bronzo e simili. | Ciascuna delle tre Accademie dell'Emilia dispone anche, ove occorra, sulla propria dote, di una somma annua (L. 3000 per Bologna, L. 2000 per Modena e Parma) a fine di mandare valenti artisti, per un trimestre od un quadrimestre, a Firenze od altrove a fare determinati studi. La durata di queste pensioni provvisorie può esser prolungata, sopra proposta del Direttore della rispettiva Accademia. |
| | 7 | Fondazione Regia (Decreto 18 Agosto 1865). La sede del posto è in Firenze. | Uno | All'Accademia di Belle Arti di Carrara. | Per la Scultura. | L. 1,800. La pensione dura un triennio. Il pensionato ha pure il rimborso delle spese di formatura, incassatura e trasporto di due saggi di studio, che egli è tenuto di mandare all'Accademia. | Il posto si conferisce per concorso. Per l'ammissione al concorso si richiede: essere alunno di 1.a classe nelle Scuole di scultura; non avere oltrepassato l'età di 26 anni; aver eseguito, entro otto giorni, un modello in bassorilievo, con lode della Commissione di Scultura. | |
| | 8 | Fondazione Regia (Decreto 31 Marzo 1863). Il Corpo Accademico dello Istituto di Belle Arti delle Marche ha facoltà di prescrivere se il pensionato dovrà dimorare a Roma per tutto il triennio della pensione, o passarne una parte a Firenze e a Venezia. | Tre | All'Istituto di Belle Arti delle Marche in Urbino. | Per la Pittura, la Scultura e l'Architettura. | L. 1,400 per l'Architetto, 1,500 per il Pittore, 1,600 per lo Scultore. La pensione dura tre anni. | Il diritto alla pensione si acquista per concorso, al quale non può essere ammesso se non chi ha fatto almeno due anni di studio nello Istituto di Belle Arti di Urbino. | |
| FIRENZE | 9 | Fondazione del R. Governo DELLA TOSCANA (Decreto 14 Marzo 1860). La sede dei posti dovrebbe essere in Roma. | Tre. | Alla R. Accademia delle arti del disegno in Firenze. | Per la Pittura, la Scultura e l'Architettura. | L. 2000. La pensione dura un triennio. Per il tempo che si trattengono in Roma, i pensionati hanno pure gratuitamente la casa e lo studio. È anche assegnata loro un'indennità di spese di viaggio e d'invio di saggi di studio, in L. 500 per il pittore. • 600 per lo scultore. • 700 per l'architetto. | I posti si conferiscono per concorso, <i>preparatorio e definitivo</i> . Sono ammessi al primo tutti i giovani studenti, purchè non abbiano oltrepassata l'età di anni 27; al secondo si ammettono, per ciascuna sezione di studi, i tre concorrenti dichiarati più meritevoli nel giudizio sulla prima prova. | Secondo il Decreto d'istituzione, il pensionato pittore può, nel secondo anno di studio, visitare la Venezia; lo scultore nel primo anno ha facoltà di visitare il Museo di Napoli; l'architetto deve passare il terzo anno di studio, parte in Venezia, parte nelle provincie Lombarde. |

| PROVINCIA | NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE | NUMERO | A QUALI ISTITUTI | PER QUALI STUDI | PENSIONE ANNUA | CONDIZIONI | OSSERVAZIONI |
|-----------|-----------------|--|--|---|---|--|---|--------------|
| | | E SEDE DEI POSTI DI STUDIO | DEI POSTI | SONO ANNESI I POSTI | SONO ASSEGNATI I POSTI | CHE RAPPRESENTA IL POSTO | RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEI POSTI | |
| FIRENZE | 10 | Fondazione del R. Governo DELLA TOSCANA (Decreto 14 Marzo 1860). La sede dei posti è in Firenze o nelle altre città della Toscana. | (Il numero dei posti non è determinato). | Alla Regia Accademia delle arti del Disegno in Firenze. | Per la Pittura, la Scultura, l'Architettura e l'Ornato monumentale. | L. 260 a L. 30 il mese. La pensione può essere riconfermata di semestre in semestre per uno spazio non maggiore di tre anni. | Si conferiscono annualmente per concorso. Ad essere ammessi al concorso, si richiede, oltre ai buoni certificati di studio, l'esser Toscani, e non aver compiuti i 18 anni per i Pittori e Scultori, i 20 per gli Architetti. | |
| | 11 | Fondazione Regia (Decreto 25 febbraio 1862). La sede dei posti è in Firenze. | Due | All'Accademia di Belle Arti di Lucca. | Per la Pittura e la Scultura. | L. 1200. (La pensione dura un triennio e si conferma anno per anno.) — Alla pensione è aggiunta un'indennità annua per spese di saggi di studio, la quale monta a L. 390 come appresso: L. 80 nel primo anno » 130 nel secondo anno » 180 nel terzo anno. | Si conferiscono per concorso, al quale vengono soltanto ammessi gli alunni dell'Accademia di Belle Arti di Lucca. | |
| | 12 | Fondazione Regia (Confermata per il Decreto 8 aprile 1863). La sede dei posti è in Firenze, fuorchè per l'incisore che deve dimorare in Parma. Nel terzo anno della pensione possono gli Artisti visitare (con approvazione del Ministero della istruzione pubblica) altre città. | Sette | Alla Regia Accademia di Belle Arti di Napoli. | Per la pittura storica (2 posti) per la scultura (2 posti) per l'architettura (2 posti) per la incisione in rame (1 posto). | L. 2200 (compresa la indennità di studio e d'alloggio). La pensione dura tre anni. Per le spese di viaggio è assegnata a ciascun pensionato, per una volta tanto, la indennità di L. 220, in due rate, una al principio, l'altra alla fine della pensione. | Si conferiscono per concorso. Per l'ammissione si richiede; esser nativo delle provincie napoletane, non avere oltrepassata l'età di 28 anni. Quanto agli Architetti, si richiede pure che sieno laureati in scienze fisiche e matematiche. | |
| NAPOLI | 13 | Fondazione Regia (Decreto 21 luglio 1856). La sede dei posti è nel Convitto del Collegio musicale di Napoli. | Cento | Al Collegio di Musica di Napoli. | Per la Musica. | Il beneficio del posto consiste nell'essere alunno convittore del Collegio, senza pagare la retta fissata in L. 460 annue, e nello avere pure gratuitamente il <i>vestiario</i> e lo <i>strumento</i> . | I posti si conferiscono per concorso agli alunni del Collegio musicale di Napoli, ed anche senza concorso e a giovani non appartenenti allo Istituto, quando essi diano fondata speranza di riuscire eccellenti artisti. L'età che si richiede pel conseguimento di que' posti, è dai 15 ai 19 anni compiuti, secondo lo studio a cui l'alunno vuole attendere. | |

| PROVINCIA | NUMERO D'ORDINE | FONDAZIONE | NUMERO | A QUALI ISTITUTI | PER QUALI STUDI |
|-----------|-----------------|---|----------------------------------|--|--|
| | | E SEDE DEI POSTI DI STUDIO | DEI POSTI | SONO ANNESI I POSTI | SONO ASSEGNATI I POSTI |
| PALERMO | 14 | Fondazione Regia (anno 1617). I posti sono nel Collegio di Musica detto del <i>Buon Pastore in Palermo</i> . | 33 gratuiti. 20 semigratuiti. | Al Collegio di Musica in Palermo. | Per la Musica. |
| | 15 | Fondazione Regia (Decreto 27 luglio 1342). La sede dei posti è in Roma, secondo il Decreto che li istituiva. | Sei | Alla Commissione di antichità e Belle Arti per le provincie siciliane. | Per la pittura, la scultura, e l'architettura. |

| PENSIONE ANNUA | CONDIZIONI | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------|--|--|--|--|--|
| CHE RAPPRESENTA IL POSTO | RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEI POSTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L. 406 per ciascun posto gratuito, compreso il corredo. Pel mantenimento di ciascun alunno avente un posto semigratuito è a carico del Governo l'annua spesa di L. 153. | Si conferiscono, per concorso, a giovanetti orfani di padre e poveri di età non minore di anni 10, nè maggiore di 14. A parità di merito si preferiscono gli orfani dei maestri di Musica. | Dei posti gratuiti 14, sono di collazione governativa; gli altri 2 essendo a spese del Comune di Palermo, si conferiscono da quel Municipio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La pensione annua dura sei anni. Secondo il Decreto d'istituzione, essa monterebbe per tutto il sesennio a L. 11,900 così ripartita: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1° anno L.</td> <td>1657 50</td> <td rowspan="6" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: middle;">1983 33</td> </tr> <tr> <td>2° » »</td> <td>2280 83</td> </tr> <tr> <td>3° » »</td> <td>1799 18</td> </tr> <tr> <td>4° » »</td> <td>2011 67</td> </tr> <tr> <td>5° » »</td> <td>2011 67</td> </tr> <tr> <td>6° » »</td> <td>2139 17</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">L. 11,900 00</td> <td></td> </tr> </table> Ora però nel Bilancio si stanziava per questa spesa la maggior somma annua di L. 2661,84, cioè L. 2141, 84 per pensione e L. 520 per indennità di quartiere. | 1° anno L. | 1657 50 | } | 1983 33 | 2° » » | 2280 83 | 3° » » | 1799 18 | 4° » » | 2011 67 | 5° » » | 2011 67 | 6° » » | 2139 17 | L. 11,900 00 | | | | Si conferiscono per concorso: si richiede per essere ammessi al concorso — essere italiano e scapolo — non aver oltrepassata l'età di 28 anni. | |
| 1° anno L. | 1657 50 | } | | | 1983 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2° » » | 2280 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3° » » | 1799 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4° » » | 2011 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5° » » | 2011 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6° » » | 2139 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L. 11,900 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PARTE TERZA

POSTI DI STUDIO

PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA



Posti gratuiti e semi-gratuiti esistenti nei Convitti Nazionali Governativi

| CONVITTO OVE ESISTE IL POSTO GRATUITO | NUMERO DEI POSTI | | | | | FONDAZIONE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | OSSERVAZIONI |
|--|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--------|---|---|--|--|
| | REGI | PRO- VINCIALI | COMU- NALI | DI FONDA- ZIONE PRIVATA | TOTALE | | | | |
| AQUILA (Abruzzo Ultra 2°). Convitto Nazionale. | 10 | — | — | — | 10 | Decreto reale del 27 settembre 1828, dall'ex-Reame delle Due Sicilie. | L. 229 che rappresentano metà della pensione stabilita dallo art. 78 del regolamento 10 aprile 1861. | Esame di concorso con le regole prescritte dal Regolamento approvato col Regio Decreto 1° giugno 1862 (N. 655) e dietro proposta del Prefetto. | Con risoluzione sovrana del 9 febbraio 1825 del governo borbonico tutti i posti gratuiti nei convitti napoletani furono ridotti a mezzi posti gratuiti, e con decreto reale dello stesso governo del 27 settembre 1828 riservati alla sovrana concessione si ridussero a dieci per ciascun liceo, otto per ciascun collegio o convitto e 25 per quello di Napoli. |
| AVELLINO (Principato Ulteriore). Convitto Nazionale. | 10 | — | 18 | — | 28 | I mezzi posti gratuiti comunali furono fondati col Decreto di re Francesco I Borbone del 28 settembre 1830. I dieci governativi con Decreto 27 settembre 1828. | Idem. | I posti governativi sono conferiti come sopra; i posti comunali si conferiscono dai Consigli municipali anche per concorso e con l'approvazione del Prefetto. | Pel decreto a fianco citato del 28 settembre 1830 sono 22 i comuni che hanno diritto ai 18 posti semi-gratuiti provinciali e ne dispongono per ordine successivo. I comuni stessi sono obbligati a versare nella cassa del convitto un annuo ratizzo. |
| BARI (Terra di Bari). Convitto Nazionale. | 12 | — | — | — | 12 | Decreto di Ferdinando II Borbone del 2 dicembre 1852. | Idem. | Esame di concorso giusta il Regolamento 1° giugno 1862. | Col citato decreto 2 dicembre 1852 i posti semi-gratuiti nel convitto di Bari furono da dieci elevati a dodici. |
| CAGLIARI. Convitto Nazionale. | 6 | — | 7 | 14 | 27 | <p>Dei sei posti di fondazione regia 3 furono istituiti da re Vittorio Amedeo III con la Carta Reale del 3 aprile 1793 (a) e 3 da S. M. Vittorio Emanuele II col R. Decreto 26 dicembre 1861 (b).</p> <p>I posti gratuiti comunali furono fondati dalla città e dall'arcivescovo di Cagliari con atto di fondazione privata del 27 novembre 1618 ratificato il 26 agosto 1621 (c).</p> <p>I 14 posti di fondazione privata furono stabiliti nel modo seguente:</p> <p>1° Due posti di fondazione dell'Arcivescovo Machin con istrumento del 29 maggio 1840. (d)</p> <p>2° Un posto di fondazione di D. Pietro Puliga con testamento del 29 gennaio 1783. (e)</p> <p>3° Tre posti di fondazione del Rev. Francesco Ignazio Cadello con istrumenti del 18 settembre 1790 e 30 maggio 1806. (f)</p> <p>4° Due posti di fondazione del Presidente Don Gaverio Cocco con testamento del 21 ottobre 1803. (g)</p> <p>5° Due posti fondati dal Can. D. Pietro Scano con istrumento 23 febbraio 1831 nella segreteria del Monte di Riscatto. (h)</p> <p>6° Due posti fondati dal Rettore Giuseppe Antonio Gabriele, istrumento 10 ottobre 1856. (i)</p> <p>7° Un posto fondato da Giovanni Maria Amucano col testamento 20 agosto 1860. (l)</p> <p>8° Un posto fondato dalla signora Caterina Cedda, testamento 29 maggio 1864.</p> | <p>La pensione dei 3 posti gratuiti Vittorio Amedeo e dei comunali è di L. 432 annue per ogni posto. Quella per i 3 posti regi 540. Dei due posti Machin 456. Del 12° posto Puliga L. 144. Dei 3 posti Cadello ognuno L. 288. Dei 2 posti Cocco ognuno L. 432. Dei 2 posti Scano L. 441 20. Dei 2 posti Gabriele L. 800. Di Amucano L. 800. Del posto Cedda L. 750. (g)</p> | <p>I posti regi o di collazione governativa sono conferiti per concorso e con le norme prescritte dal Regolamento approvato col Regio Decreto 11 Aprile 1859 (N. 3349).</p> <p>I posti di fondazione privata si conferiscono con le condizioni imposte dai fondatori, i quali danno la preferenza ai loro parenti ed in mancanza di questi ai loro conterranei, ai quali però corre l'obbligo del concorso.</p> <p>I posti comunali sono conferiti ai nativi della città di Cagliari mediante esami di concorso.</p> | <p>(a) La nomina ad uno dei tre posti fondati dal re Vittorio Amedeo III fu ceduta al vescovo di Ales, come rilevasi dalla carta reale 11 ottobre 1809.</p> <p>(b) I tre posti fondati da S. M. Vittorio Emanuele erano del numero di quelli che col decreto 11 aprile 1859 erano stati assegnati ai convitti di Nizza e Savoia e che dopo l'annessione di queste provincie alla Francia furono assegnati ad altri convitti del regno con decreto 26 dicembre 1861.</p> <p>(c) Per la fondazione dei posti comunali l'arcivescovo di Cagliari D. Francesco D'Esquivel cedette: 1° un capitale censo di lire sarde 5500, e la relativa annua pensione di L. 330, che possedeva sulla R. Cassa; 2° un altro capitale censo di lire sarde 3500 e la relativa annua pensione di lire 210. La città di Cagliari assicurò una rendita di 1500 lire sarde all'anno ed inoltre promise di cedere il prodotto di 15 mila starelli di grano, di cui S. M. aveva fatto grazia alla città stessa.</p> <p>I posti civici sono pagati dal Governo, poichè questo, incamerando le dogane, ne assunse l'obbligo con atto pubblico 25 settembre 1819.</p> <p>(d) Dei due posti di fondazione Machin uno di nomina dei tre patroni di Alghero, e l'altro del municipio di Alghero.</p> <p>(e) Il posto Puliga è di nomina dei tre prossimi parenti di fondatore: questo posto è semi-gratuito.</p> <p>(f) I posti Cadello sono di nomina dell'arcivescovo di Oristano.</p> <p>(g) I due posti Cocco sono di nomina del Conservatorio della Provvidenza.</p> <p>(h) Dei due posti Scano uno è di collazione governativa e l'altro di nomina gentilizia.</p> <p>(i) I due posti Gabriele sono di nomina di patroni stabiliti.</p> <p>(l) Il posto Amucano è di nomina della famiglia Gabriele.</p> <p>(y) La cassa Carlo Felice paga un supplemento di pensione ai posti gratuiti Machin, Cadello e Puliga, ed il Conservatorio provinciale un supplemento di pensione al posto Cocco.</p> |

Posti gratuiti e semigratuiti esistenti

| CONVITTO OVE ESISTE IL POSTO GRATUITO | NUMERO DEI POSTI | | | | | FONDAZIONE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE |
|--|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|
| | REGI | PRO- VINCIALI | COMU- NALI | DI FONDA- ZIONE PRIVATA | TOTALE | |
| CAMPOBASSO (Molise). Convitto Nazionale. | 12 | — | 72 | 1 | 85 | I dodici posti regi furono fondati con Rescritto 20 giugno 1820. Col Decreto 12 marzo 1816 di Re Ferdinando IV Borbone si fondarono posti gratuiti e semigratuiti a favore dei Comuni che contribuirono e contribuiranno alla dotazione del Collegio (a) Il medesimo Decreto fondò un posto gratuito a favore dei discendenti Santellis. (b) |
| CATANZARO (Calabria Ultra 2 ^a). Convitto Nazionale. | 10 | — | — | — | 10 | Decreti del 27 settembre 1828 del re Francesco I Borbone, e 18 ottobre 1849 di Ferdinando II. |
| CHIETI (Abruzzo Citra). Convitto Nazionale. | 10 | 40 | — | — | 50 | Pei posti governativi Decreto 27 settembre 1828. Pei posti provinciali Decreto 20 novembre 1825. |
| COSENZA (Calabria Citra). Convitto Nazionale. | 8 | — | — | — | 8 | Decreto del 27 settembre 1828. |
| GENOVA (Genova). Convitto Nazionale. | 8 | — | — | 37 (a) | 45 | Gli 8 posti regi furono fondati con la legge 11 aprile 1859. I 37 posti di fondazione privata o meglio di altra fondazione constano di: N° 22 provenienti dalle fondazioni d'Ivrea ed aggregati al Convitto di Genova con R. Decreto 9 aprile 1852. N° 8 dalla fondazione Soleri, Decreto 8 febbraio 1852. N° 6, tre dei quali semi-gratuiti, sono un avanzo del Collegio Soldatini, aggregato col Decreto 15 giugno 1853. Il posto Pozzo, fondazione ottobre 1857. |

nei Convitti Nazionali Governativi

| PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | OSSERVAZIONI |
|---|--|---|
| L. 229 50, giusta il Regolamento 10 aprile 1861. | Per i posti regi si richiede il concorso e le condizioni dell'ammissione volute dal Regolamento 1° giugno 1862. Per i posti comunali la proposta dei rispettivi Municipi ed il concorso. Pel posto Santellis l'appartenenza alla sua discendenza. | (a) In esecuzione del Decreto 12 marzo 1816 fu stabilito con Ministeriale del 18 maggio 1824 che i Comuni che dotassero il Collegio di D.ti 2000 o di D.ti 1000 godrebbero i primi di un posto intero gratuito, ed i secondi di un posto semi-gratuito a favore dei loro cittadini a proposta dei Consigli municipali. (b) Lo stesso Decreto 12 Marzo 1816 fondò un posto gratuito intero a favore dei discendenti del sig. Agostino Santellis di Campobasso con la prerogativa del grado fino alla totale estinzione del casato, e ciò a riguardo del lascito fatto dal Santellis al Collegio. Meno il posto Santellis ora sono tutti semi-gratuiti. |
| Idem. | Esami di concorso giusta il Regolamento 1° giugno 1862. | Anche in questo Convitto Napoletano vi sono mezzi posti gratuiti soltanto, giusta il decreto 9 febbraio 1825, i quali con Decreto del 27 settembre 1828 furono fissati a 10. |
| Idem. | Esami di concorso come sopra per i posti regi. I posti provinciali, oltre il concorso, si conferiscono a proposta dei Municipi con l'avviso del Consiglio di Prefettura. | Il Decreto 20 novembre 1825, che istituì i 40 posti provinciali ne accordava 13 al circondario (già distretto) di Chieti; 13 a quello di Vasto e 14 a quello di Lanciano. |
| Idem. | Esami di concorso con le norme prescritte dal Regolamento 1 giugno 1862. | |
| Tanto i posti gratuiti regi, quanto gli altri di diversa fondazione sono rappresentati da una pensione annua di L. 600. | I posti regi, 4 per gli studii classici e 4 per i tecnici, sono conferiti per concorso e con le norme prescritte dal Regolamento approvato col Decreto 11 aprile 1859, N.° 3349. Gli altri posti sono conferiti senza concorso: quelli provenienti dal collegio Soldatini lo sono dal Municipio di Genova; quello della fondazione Pozzo dall'Amministrazione dell'Albergo dei Poveri con il voto del Rettore del Convitto, e gli altri con le condizioni imposte dai fondatori. I posti della fondazione Soleri sono goduti per lo spazio di sei anni soltanto (b), mentre gli altri durano per tutto il corso degli studii. | (a) Di questi 37 posti 34 sono interamente gratuiti, e 3 semi-gratuiti. (b) Le rendite del Collegio Soldatini sono amministrate dal Convitto, quantunque il conferimento dei posti e mezzi posti gratuiti di quella fondazione sia devoluto al Municipio di Genova. I beni che costituiscono la fondazione Pozzo sono affidati alle cure dell'Amministrazione dei Poveri. Si noti in ultimo che con R. Decreto 29 marzo 1863 il Convitto fu autorizzato ad accettare la eredità lasciatagli dal fu Pietro Antonio Assereto di circa mezzo milione, le cui rendite dovranno convertirsi in posti gratuiti dopo la morte della vedova Assereto che è usufruttuaria del detto patrimonio. |

| CONVITTO OVE ESISTE IL POSTO GRATUITO | NUMERO DEI POSTI | | | | | FONDAZIONE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | OSSERVAZIONI |
|---|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|--|---|--|
| | REGI | PRO- VINCIALI | COMU- NALI | DI FONDA- ZIONE PRIVATA | TOTALE | | | | |
| LECCE (Terra di Lavoro). Convitto Nazionale. | 8 | (a) | — | — | 8 | R. Decreto 27 settembre 1828. | L. 229. 50. Regolamento 10 aprile 1861. | Esame di concorso giusta il Regolamento 1 giugno 1862 e dietro proposta del Prefetto. | (a) In questo Convitto vi sono alunni mantenuti a spese della provincia a posti gratuiti interi e semi-gratuiti, che sono conferiti senza concorso e colle condizioni dichiarate in un apposito Regolamento compilato dalla provincia stessa. NB. — In questo, come in tutti i Convitti Napoletani i posti di collazione regia sono semi-gratuiti, Decreto 9 febbraio 1825. |
| LUCERA (Capitanata). Convitto Nazionale. | 10 | — | — | — | 10 | Idem. | Idem. | Idem. | Idem. |
| MADDALONI (Terra di Lavoro). Convitto Nazionale. | 10 | — | — | — | 10 | Idem. | Idem. | Idem. | NB. — In questo Convitto vi sono inoltre 4 alunni a posto intero gratuito, i quali ebbero questa concessione con speciali Decreti dell'ex-Governo Borbonico. Questi posti rimangono aboliti a misura che si compie il tempo del loro godimento. |
| MILANO (Milano). Convitto Nazionale Longone. | 31 | — | — | — | 31 | 30 posti fondati col Regolamento approvato con Decreto del 3 novembre 1861. Ed 1 col Decreto 26 dicembre 1861. | L. 800. | Si conferiscono con esame di concorso, giusta il decreto 11 aprile 1859 e dietro proposta del Consiglio di vigilanza. | NB. — Dei trentuno posti regi, 11 sono interamente gratuiti e 20 semi-gratuiti (art. 3 del Regolamento del Convitto Longone approvato con Decreto R. del 3 novembre 1861). Uno degli undici posti gratuiti fu assegnato al Convitto stesso da quelli provenienti da Nizza e da Savoia (Decreto 26 dicembre 1861). |
| MONTELEONE (Calabria Ultra 2*). Convitto Nazionale. | 4 | — | 21 | — | 25 | I quattro posti regi furono fondati col Decreto 26 aprile 1862 di Ferdinando II Borbone. I 21 comunali coi Decreti 10 novembre 1818 e 26 aprile 1852. | L. 229. 50. | Esami di concorso, giusta il Regolamento 1 giugno 1862 e dietro proposta del Prefetto. | NB. — Pel mantenimento dei posti comunali concorrono i Comuni della provincia con assegni a loro carico detti ratizzi. |

Posti gratuiti e semi-gratuiti esistenti

| CONVITTO OVE ESISTE IL POSTO GRATUITO | NUMERO DEI POSTI | | | | | FONDAZIONE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE |
|--|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--------|---|
| | REGI | PRO- VINCIALI | COMU- NALI | DI FONDA- ZIONE PRIVATA | TOTALE | |
| NAPOLI (Napoli). Convitto Nazionale Vittorio Emanuele. | 25 (a) | — | — | 2 (b) | 27 | I 25 posti regi furono fondati col Decreto 27 settembre 1828. Gli altri due dal Monte Manzi di antichissima fondazione. |
| NOVARA (Novara). Convitto Nazionale. | 5 | — | — | 1 (mezzo gratuito) | 6 | I cinque posti gratuiti regi, 2 pel corso classico e 3 pel tecnico, furono fondati con la legge e Regolamento 11 aprile 1859. Il posto semi-gratuito venne istituito sui fondi del Convitto nel 1858 con deliberazione del Consiglio approvata dal Ministero. |
| PALERMO (Palermo) Convitto Nazionale Vittorio Emanuele. | 12 | — | — | — | 12 | I 12 posti gratuiti furono fondati con Decreto Proditatoriale del 25 ottobre 1860, N° 847. |
| PARMA (Parma). Convitto Maria Luigia. | 24 | — | 2 | 3 | 29 | Tutti i 29 posti furono stabiliti col Decreto Ducale e Regolamento 25 novembre 1831. È da notarsi che i 24 posti regi sono semi-gratuiti. I tre posti di fondazione privata provenienti dal Collegio Salatta furono con lo stesso Decreto aggregati al Collegio Maria Luigia. |
| POTENZA (Basilicata). Convitto Nazionale. | 8 | — | 6 | — | 14 | Decreto del 20 giugno 1850 di Ferdinando II di Borbone. |

nei Convitti Nazionali Governativi

| PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | OSSERVAZIONI |
|---|--|---|
| L. 306. Art. 78 del Regolamento 10 aprile 1861. | Esame di concorso giusta il R. Decreto 1° giugno 1862 e dietro proposta del Delegato straordinario di pubblica istruzione per la provincia di Napoli. | (a) Col decreto 27 settembre 1828 furono attribuiti 25 posti semi-gratuiti al Collegio di Napoli detto il Salvatore, che poi nel 1861 prese il nome di Vittorio Emanuele. (b) I due posti di fondazione privata sono a peso del Monte Manzi (Istituzione privata di beneficenza). |
| L. 660. | Esami di concorso, Regolamento 11 aprile 1859. | |
| L. 700. | Il Regolamento del 18 giugno 1863 stabilisce gli esami di concorso pel conferimento dei posti gratuiti, secondo le norme del Regolamento 11 aprile 1859. | |
| L. 1000 per i posti interi, e L. 500 per i semi-gratuiti. Decreto Ducale 25 novembre 1831. | Il Regolamento 25 novembre 1831 stabilisce le condizioni per l'ammissione, tra le quali son quelle di nobiltà o di condizione civile degli aspiranti che non possono aver meno di 7, nè più di 12 anni di età. L'esame di concorso, giusta il suddetto Decreto non è richiesto per la collazione dei posti. | Il numero di tutti i posti qui contro scritto è tolto dagli ultimi stati inviati dall'Amministrazione del Collegio; ma dal Decreto e Regolamento organico del 25 novembre 1831 si rileva che furono stabiliti 24 posti semi-gratuiti di esclusiva nomina sovrana; 12 posti gratuiti a spese dei PP. Benedettini ed anche di nomina sovrana; tre posti provenienti dalla fondazione Salatta ed appartenenti a quel Collegio a proposta dei Conservatori del Collegio Salatta; e 10 posti semigratuiti a peso dei Comuni a proposta dei rispettivi Consigli comunali. Per queste notevoli differenze si sono chiesti i necessari informi, che non ancora sono pervenuti al Ministero. Giova in ultimo osservare che col Decreto del 13 settembre 1863 fu nominata una Commissione incaricata del riordinamento del Collegio, e che quanto prima verrà pubblicato il nuovo Regolamento che cangiando il titolo dell'istituto fiserà l'esame di concorso pel conferimento dei posti gratuiti, e le altre norme che regolano gli altri Convitti Nazionali del Regno. |
| L. 229 50. Regolamento 10 aprile 1861. | Esame di concorso giusta il regolamento 1° giugno 1862. Collazione governativa dietro proposta del prefetto per i posti regi e dei Consigli comunali per i sei comunali. | I sei posti comunali appartengono di diritto ai Comuni che contribuiscono al ratizzo a favore del Collegio. |

Posti gratuiti e semi-gratuiti esistenti nei Convitti Nazionali Governativi

| CONVITTO OVE ESISTE IL POSTO GRATUITO | NUMERO DEI POSTI | | | | | FONDAZIONE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | OSSERVAZIONI |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------------------------|--------|---|--|--|--|
| | REGI | PRO- VINCIALI | COMU- NALI | DI FONDA- ZIONE PRIVATA | TOTALE | | | | |
| REGGIO. (Calabria Ultra 1°). Convitto Nazionale. | 8 | — | — | — | 8 | R. Decreto 27 settembre 1828. | L. 229 50. Regolamento 10 aprile 1861. | Esame di concorso. Regolamento 1 giugno 1862. | I detti posti sono semi-gratuiti. Decreto 9 febbraio 1825. |
| SALERNO. (Principato Citeriore). Convitto Nazionale. | 10 | — | — | — | 10 | Idem. | Idem. | Idem. | Idem. |
| SASSARI. (Sassari). Convitto Nazionale. | 6 | — | — | 12, dei quali dieci semi-gratuiti. | 18 | Dei posti governativi 3 furono col R. Decreto 26 dicembre 1861, stabiliti da quelli già appartenenti ai Convitti di Nizza e Savoia. Dei posti non governativi, due interi sono della fondazione di monsignor Zampero. Dei dieci semi-gratuiti, quattro sono della fondazione di monsignor Canopolo, arcivescovo di Oristano. Quattro della fondazione Pilo Ferralis, due di fondazione mista, perchè prodotti da proventi devoluti al Convitto. | L. 500. | I posti governativi si conferiscono per concorso giusta la legge regolamento 11 aprile 1859. I posti della fondazione Pilo Ferralis sono di nomina patronale. I due misti sono conferiti per concorso sotto una Commissione esaminatrice composta di due membri per parte del Convitto: e due per parte del Municipio. | Mancando nel Ministero i precedenti riguardanti le fondazioni private, si sono chieste alle autorità locali speciali informazioni, e le date delle fondazioni. |
| SONDRIO. (Sondrio). Convitto Nazionale. | — | — | — | — | — | | | | In questo Convitto non vi sono posti gratuiti. |
| TERAMO. (Abruzzo Ultra 1°). Convitto Nazionale. | 8 | — | — | 4 | 12 | I posti governativi furono fondati col R. Decreto 27 settembre 1828. I 4 di fondazione privata provenienti dalle rendite dell'abolito seminario di Campi, nel quale avevano diritto a 4 mezzi posti gratuiti le famiglie Crisanti, Rozzi, Lucque e Spinozzi, furono fondati con dispaccio 20 gennaio 1820. | L. 229 50. Regolamento 10 aprile 1861. | Gli otto posti regi sono conferiti per concorso. Regolamento 1° giugno 1862. Gli altri quattro sono di nomina privata ed appartenenti alle quattro famiglie qui a fianco citate. | Questi 12 posti sono semi-gratuiti. |
| TORINO. (Torino). Convitto Nazionale. | 12 | — | — | — | 12 | Legge e regolamento 11 aprile 1859. | L. 660. | Esame di concorso. Legge regolamento 11 aprile 1859. Sei posti pel corso classico, e sei pel corso tecnico. | |

Posti gratuiti e semigratuiti esistenti

nei Convitti Nazionali Governativi

| CONVITTO OVE ESISTE IL POSTO GRATUITO | NUMERO DEI POSTI | | | | | FONDAZIONE DATA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE | PENSIONE ANNUA CHE RAPPRESENTA IL POSTO | CONDIZIONI RICHIESTE PEL CONSEGUIMENTO DEL POSTO | OSSERVAZIONI |
|---|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| | REGI | PRO- VINCIALI | COMU- NALI | DI FONDA- ZIONE PRIVATA | TOTALE | | | | |
| VOGHERA. (Voghera). Convitto Nazionale. | 4 | — | — | — | 4 | Legge regolamento 11 aprile 1859. | L. 540. | Esame di concorso. Legge Regolamento 11 aprile 1859. Due dei posti sono pel corso classico, e due pel corso tecnico. | NB. In virtù della legge 21 febbraio 1859 (N. 3232) sono applicati al Convitto nazionale di Alessandria, 4 degli 8 posti della fondazione Ghislieri (S. Pio V) a favore dei giovani del Comune di Bosco. A questi posti è applicabile il Regolamento dei Convitti nazionali 25 agosto 1860 (antiche provincie), salve le modificazioni apportate dal Decreto 21 giugno 1859. |
| ISTITUTI NON GOVERNATIVI SAVONA. (Genova). Convitto fondato dai Gesuiti ed esistente come corpo morale. | 2 | — | — | — | 2 | Istrumento 28 aprile 1777. | Vitto e vestiario soltanto. | Si nominano per favore dal Ministero sulla proposta del Pretore. | L'istrumento 28 aprile 1777, che contiene la cessione contratta tra i Preti della Missione e la Compagnia di Gesù, impone l'obbligo di questi due posti. |
| MODENA. (Modena). Seminario Vescovile. | 5 | — | — | — | 5 | Sino dalla istituzione del Convitto nel 1820. | L. 368 52. | Sono di nomina regia dietro proposta del Rettore. Sono preferiti i giovani poveri, di ingegno e di buona morale. | Il Ministero ha da parecchi anni nominata una Commissione per proporre i giovani meritevoli del posto gratuito. |
| PARMA. (Parma). Convitto diretto dai fratelli della dottrina cristiana. | 1 | — | — | — | 1 | Sovrano rescritto delli 11 marzo 1857. | | | Questo posto fu fondato dall'ex-duchessa per favorire la famiglia del giovanetto che l'occupa. |
| REGGIO. (Emilia). Convitto Municipale. | 1 | 5 | — | 1 | 7 semi gratuiti. | (a) Decreto del governatore dell'Emilia, del 16 marzo 1860. — In questo Convitto municipale 5 posti gratuiti provinciali sono fondati dal Consiglio della provincia, e si godono in seguito di esami. Il posto semi-gratuito fu fondato da S. M. V. E. II. | L. 500. | | (a) Fu questo posto conferito al giovanetto Ferrari di Modena per le politiche sofferenze patite dal defunto suo padre. |
| CORREGGIO. (Emilia). Seminario Convitto. | 10 | — | — | — | 10 | Di questi posti 6 sono interamente gratuiti e 4 semi-gratuiti. Non si trovano le date delle loro fondazioni, ma la Ministeriale più antica che li conferisce ha la data del 27 novembre 1823. Nulla meno è noto che vennero istituiti dal fondatore del Seminario e furono conservati dal Governo napoleonico, dall'Estense, dal Dittatoriale di Modena e confermati dal Governo nazionale di Torino. | L. 414 48. | Si conferiscono senza esame per Decreto regio ai giovani poveri distinti per ingegno, o ai figli di cittadini benemeriti. | |
| MESSINA. (Messina). Convitto Alighieri, già Carolino. | 20 | — | — | — | 20 | Con dispaccio reale del 1800 il Collegio delle scuole pie fu riunito a quello detto Carolino. Le rendite di tutti e due furono affidate ad una Giunta con facoltà di provvedere un numero di posti gratuiti in proporzione dei mezzi. | L. 688 50. | Si conferivano dalla Deputazione, ossia Giunta amministrativa, e poi con rescritto del 25 febbraio 1825 dal Governo. | La Deputazione del Convitto avuto riguardo allo stato economico dell'Istituto ha opinato di non provvedere ai posti che si trovano vacanti, che sono 16, conservando gli attuali godenti che non oltrepassano gli anni 13, termine prescritto per l'ammissione. |
| CATANIA. (Catania). Collegio Cutelli. | — | — | — | 17 | 17 | Il fondatore Mario Cutelli col testamento 28 agosto 1624 stabilì i posti gratuiti per i suoi discendenti e per i figli di famiglie nobili cospicue. Il governo Borbonico con disposizione del 27 dicembre 1858 affidando l'amministrazione del Collegio ai PP. Gesuiti conservò i detti posti gratuiti. | L. 458. 99. | Si conferiscono ai figli di famiglie nobili a cospicue da una Commissione composta dai fedecomessari del fondatore, dall'Arcivescovo, da un rappresentante il Municipio e dall'Abbate Cassinese. | Questo Convitto è in via di riordinamento. Con Decreto 23 marzo 1864 fu nominata una Commissione per eseguirne la riforma. |
| FIUMALBO. (Emilia). Seminario Collegio. | 4 | — | — | — | 4 | Dispaccio Ducale del 13 ottobre 1820. | L. 540. | Si conferivano a persone affezionate al governo. | Nel 1859 il governo dell'Emilia ordinò che non si pagassero più tali pensioni. Poscia con Decreto Ministeriale delli 18 luglio 1865 fu concesso il posto gratuito al giovane Domenico Zanichelli, che era precedentemente goduto dal giovane Carlo Zanichelli. |

PROSPETTO

Dei Posti gratuiti e semi-gratuiti esistenti nei Convitti Nazionali Governativi.

| PROVINCIE | NUMERO DEI POSTI | | | | | NUMERO DELLE FONDAZIONI | | | | | POSTI PER GLI STUDI | | AMMONTARE DELLE PENSIONI | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---|----|
| | REGI | PROVINCIALI | COMUNALI | FONDAZIONI PRIVATE | TOTALE | REGI | PROVINCIALI | COMUNALI | PRIVATE | TOTALE | CLASSICI | TECNICI | REGIE | PROVINCIALI | COMUNALI | FONDAZIONI PRIVATE | | | TOTALE | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antiche provincie | 37 | » | 7 | 64 | 108 | 5 | » | 1 | 15 | 21 | 17 | 20 | L. 18936 | » | » | 3024 | » | 31916 | 40 | 53876 | 40 | <p><i>NB.</i> Di questi posti ve n'ha di semi-gratuiti 14 nelle Antiche provincie, 20 in Lombardia, 24 nella Emilia. Nelle Provincie Napoletane meno tre tutti sono semi-gratuiti. Si nota in ultimo che non si è tenuto conto di alcuni posti comunali e provinciali, che sono fondati e pagati dai Comuni e dalle Provincie senza alcuna ingerenza del Governo.</p> | |
| Lombardia | 35 | » | » | » | 35 | 3 | » | » | » | 3 | » | » | » 18960 | » | » | » | » | » | » | 18960 | » | | |
| Emilia | 24 | » | 2 | 3 | 29 | 1 | » | 1 | 1 | 3 | » | » | » 17000 | » | » | » | » | » | » | 17000 | » | | |
| Provincie Napoletane | 163 | 40 | 117 | 7 | 327 | 12 | » | 1 | 1 | 14 | » | » | » 39221 | » | 9180 | » | 26851 | 50 | 1759 | » | 77011 | | 50 |
| Sicilia | 12 | » | » | » | 12 | 1 | » | » | » | 1 | » | » | » 8400 | » | » | » | » | » | » | 8400 | » | | |
| TOTALE | 271 | 40 | 126 | 74 | 511 | 22 | » | 3 | 17 | 42 | 17 | 20 | L. 102517 | » | 9180 | » | 29875 | 50 | 33675 | 40 | 175247 | 90 | |

| Posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti non Governativi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------|--------------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------|----------|--------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| PROVINCIE | REGI | PROVINCIALI | COMUNALI | FONDAZIONI PRIVATE | TOTALE | REGI | PROVINCIALI | COMUNALI | PRIVATE | TOTALE | CLASSICI | TECNICI | REGIE | PROVINCIALI | COMUNALI | FONDAZIONI PRIVATE | | TOTALE | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antiche provincie | 2 | » | » | » | 2 | » | » | » | 1 | 1 | » | » | | | | | | | | |
| Emilia | 21 | » | » | » | 21 | 4 | » | » | 1 | 5 | » | » | L. 3882 | 60 | » | » | 3315 | 84 | 7198 | 44 |
| Sicilia | 20 | » | » | 17 | 37 | 1 | » | » | 1 | 2 | » | » | » 13770 | » | » | » | 7802 | 83 | 21572 | 83 |
| TOTALE | 43 | » | » | 17 | 60 | 5 | » | » | 3 | 8 | » | » | L. 17652 | » | » | » | 11118 | 67 | 28770 | 27 |

INDICE



| | | |
|--|------|----|
| AVVERTENZA | Pag. | 5 |
| PARTI I — Posti di Studio nelle Università | • | 7 |
| • II — Posti di Studio per le Belle Arti | • | 45 |
| • III — Posti di Studio per la Istruzione Secondaria | • | 57 |

